




Ministero della Salute

Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli
Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Direzione generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari

Ex Ufficio VIII – PIF e UVAC

a cura di Donatella Cambiaghi



2013

1. INTRODUZIONE	6
1.1 SCOPO.....	6
1.2 DEFINIZIONI	7
1.3 GLOSSARIO.....	8
2. PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	9
2.1 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO	9
2.2 PROCEDURA PER RISTRUTTURAZIONE DI UN PIF RICONOSCIUTO	11
2.3 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO CENTRO D'ISPEZIONE	11
2.4 AUTORIZZAZIONE DI DEPOSITI DOGANALI (ARTT. 12 E 13 D. LEGISLATIVO 25/2/2000 N. 80).....	12
3. DOCUMENTAZIONE	15
4. PROCEDURE PER CONTROLLI VETERINARI	18
4.1 PARTITE SOGGETTE A CONTROLLI VETERINARI.....	18
4.2 CONTROLLO DELLE PARTITE CHE AFFERISCONO AL PIF	19
4.3 PRENOTIFICA E RICHIESTA DI VISITA.....	20
4.4 CONTROLLI RICHIESTI	21
4.4.1 CONTROLLO DOCUMENTALE.....	22
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	22
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	22
PROCEDURA.....	22
ESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE	24
4.4.2 RIDUZIONE DI FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI.....	25
4.4.3 CONTROLLO D'IDENTITA'	26
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	26
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	26
PROCEDURA.....	26

ESITO DEL CONTROLLO D'IDENTITA'	27
4.4.4 CONTROLLO MATERIALE O FISICO	28
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	28
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	29
PROCEDURA.....	29
CONTROLLO FISICO SU PARTITE DI ANIMALI VIVI.....	29
CONTROLLO MATERIALE SU PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.	30
ESITO DEL CONTROLLO	30
4.4.5 CONTROLLO ANALITICO	31
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	31
PROCEDURA.....	32
ESITO DEL CONTROLLO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RISULTATI.....	33
ANALISI EFFETTUATA CON FERMO DELLA PARTITA	34
ANALISI EFFETTUATA SU PARTITA MESSA IN CIRCOLAZIONE IN ATTESA DEI RISULTATI	35
COMUNICAZIONI PERIODICHE DEI DATI SUI CONTROLLI	35
DIRITTO DI CONTROANALISI.....	36
5 PROVVEDIMENTI.....	38
5.1 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL MERCATO INTERNO	38
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	38
PROCEDURA	38
PROCEDURA DI FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE.....	39
5.2 PROVVEDIMENTO DI TRASBORDO.....	41
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	41
PROCEDURA PER PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (HC e NHC)	41
PROCEDURA PER ANIMALI VIVI	44
5.3 PROVVEDIMENTO DI TRANSITO	45
PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.	45
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	46
PROCEDURA	46

PARTITE DI ANIMALI VIVI	47
5.4 PROVVEDIMENTO DI REIMPORTAZIONE	49
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	49
PROCEDURA	49
5.5 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE TEMPORANEA	51
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	51
PROCEDURA	51
5.6 PROCEDURA DI INOLTRO A DEPOSITI FRANCHI, DEPOSITI DOGANALI, PROVVEDITORIE DI BORDO O DIRETTAMENTE AD UN MEZZO DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERO	52
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	52
PROCEDURA	52
5.7 INOLTRO DELLE PARTITE SOTTO CONTROLLO VETERINARIO : CANALIZZAZIONE VERSO DESTINAZIONI CONTROLLATE	55
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	55
PROCEDURA	56
5.8 NON AMMISSIONE ALL'IMPORTAZIONE	58
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	58
PROCEDURA	60
6 CONCLUSIONE DEI CONTROLLI	61
6.1 RILASCIO DEL DVCE	61
6.1.1 RILASCIO DEL DCE E/O DEL DVE	62
6.2 CONTROLLI INTERNI DI CONFORMITA'	62
7 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ANIMALI E PRODOTTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI	63
7.1 ANIMALI A SEGUITO DEI PASSEGGERI	63
7.1.1 UCCELLI A SEGUITO DEI PASSEGGERI	65
7.1.2 CANI, GATTI E FURETTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI	67
7.2 PROCEDURE DI CONTROLLO SU PRODOTTI DI O.A. PER IL CONSUMO PERSONALE	70
CAMPO DI APPLICAZIONE	70
CAMPO DI ESCLUSIONE	71
PROCEDURA	71

8. PROCEDURE DI CONTROLLO PER PRODOTTI NON CONFORMI DI O.A. IN DEPOSITI DOGANALI E DEPOSITI PER IL RIFORNIMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERI...	73
8.1 PARTE I : DEPOSITI DOGANALI	73
8.2 PARTE II : DEPOSITI DI RIFORNIMENTO PER MEZZI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERI.....	74
9. PROCEDURA DI GESTIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA.....	75
9.1 GESTIONE DEI RIFIUTI DI BORDO.....	75
DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE	76
CAMPO DI ESCLUSIONE.....	76
GESTIONE DEI RIFIUTI DI BORDO E REQUISITI DI RICONOSCIMENTO.....	76
autorita' competenti	78
9.2 SCORTE PERSONALI TRASPORTATE IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009	78
9.3 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN IMPORTAZIONE NON CONFORMI DESTINATI ALLA ELIMINAZIONE	78
PROCEDURA	79

ALLEGATI

[ALLEGATO A](#) – REQUISITI STRUTTURALI DEL PIF

[ALLEGATO B](#) – TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA'E STATUS DOGANALE DELLE MERCI

[ALLEGATO C](#) - ACCORDI INTERNAZIONALI E DI EQUIVALENZA COMUNITARI

[ALLEGATO D](#) – CONDIZIONI PARTICOLARI D'IMPORTAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA IN VIGORE

[ALLEGATO E](#) – REDEVANCES E TRIBUTI

[ALLEGATO F](#) – LINEE GUIDA PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE

[ALLEGATO G](#) - CONTROLLI DOCUMENTALI

[ALLEGATO H](#) – CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE

ALLEGATO I – [CONTROLLI MATERIALI](#) E [CONTROLLI CLINICI](#)

[ALLEGATO L](#) – MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

[ALLEGATO M](#) – PIANO NAZIONALE DI MONITORAGGIO PER I CONTROLLI DI LABORATORIO SUGLI ALIMENTI DI O.A. IMPORTATI DAI PAESI TERZI

[ALLEGATO N](#) – PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA SANITARIA SULLA ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 2012-2013-2014

[ALLEGATO O](#) – MODULISTICA

1. [VERBALE PRELIEVO](#)
2. [VERBALE PRELIEVO MANGIMI](#)
3. [VERBALE DI NON AMMISSIONE](#)
4. [ORDINE DI DISTRUZIONE](#)
5. [ORIGINAL NOTIFICATION](#)
6. [FOLLOW UP](#)
7. [LISTA DI DISTRIBUZIONE](#)
8. *MAGAZZINI E DEPOSITI PRODOTTI NON CONFORMI:REGISTRO OPERATORE*
9. *MAGAZZINI E DEPOSITI MERCI NON CONFORMI: SCHEMA AUDIT*
10. *MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE SUI LABORATORI DESIGNATI*
11. [CHECK LIST](#)
12. [NOTIFICA TRASBORDO](#)

ALLEGATO P – FREQUENZE DI CONTROLLO PER PAESI TERZI [SENZA ACCORDI](#) DI EQUIVALENZA

FREQUENZE DI CONTROLLO PER PAESI TERZI [CON ACCORDI](#) DI EQUIVALENZA

ALLEGATO Q – LINEE GUIDA PER [ANIMALI](#) DA COMPAGNIA E [PRODOTTI](#) A SEGUITO DEI PASSEGGERI

[ALLEGATO R](#) – ELENCO DEI PIU' SIGNIFICATIVI PRODOTTI SOGGETTI A CONTROLLO IN BASE ALLA NORMA NAZIONALE

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO

Il Manuale operativo per i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale, degli animali vivi e dei mangimi presso i Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF), si propone di fornire un ausilio pratico al personale del PIF che esegue le visite sanitarie, attraverso Linee guida specifiche per ciascun settore di controllo.

L' esigenza di elaborare procedure univoche ed omogenee da mettere a disposizione di tutti i PIF al fine di una loro uniforme applicazione a livello nazionale, scaturisce dalla necessità di conformarsi alle attuali disposizioni normative comunitarie che prevedono la realizzazione di criteri operativi per assicurare l'imparzialità e l'efficacia dei controlli ufficiali.

L'esistenza sul territorio nazionale di Posti d'Ispezione Frontalieri ubicati in sedi geograficamente differenti (portuali/aeroportuali), e come tali aventi necessità ed esigenze diverse, ha portato alla realizzazione di

istruzioni operative seguendo criteri generali, così da renderle oggettivamente applicabili a prescindere dalla realtà in cui si opera, sempre nell'intento di assicurare il principio dell'uniformità dei controlli ufficiali.

Il Manuale è suddiviso in una parte generale, che comprende le definizioni e gli acronimi dei termini utilizzati; in capitoli corrispondenti alle diverse procedure prese in esame; in una serie di allegati relativi a specifici argomenti a cui le singole procedure rimandano quando sono necessari ulteriori approfondimenti oppure nel caso di consultazione della modulistica in uso. Le procedure, a loro volta, sono suddivise in sotto capitoli nei quali sono sviluppate le diverse fasi delle attività che fanno capo all'argomento principale.

La particolarità del suddetto Manuale è quella di essere collegato ad un archivio normativo informatizzato, che permette l'immediata consultazione di un atto legislativo ogni qualvolta se ne fa riferimento nelle procedure operative. Si raccomanda comunque di verificare la versione più aggiornata dell'atto citato. Tale peculiarità, pertanto, conferisce alle Linee guida praticità di consultazione di tutti gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione e valutati ai fini dell'emissione di un provvedimento su una partita sottoposta a controllo, garantendo l'efficienza e l'alta professionalità delle attività svolte.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente manuale s'intende per:

Posto d'Ispezione Frontaliero: Ufficio periferico del Ministero della Salute designato e riconosciuto a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 e/o dall' articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 3 marzo 1993, per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti/animali in provenienza da paesi terzi che giungono alla frontiera di uno dei territori elencati nell'allegato I dei summenzionati Decreti;

Centro d'Ispezione: struttura situata nella stessa zona o nello stesso distretto doganale di un PIF, abilitata per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti/animali in provenienza da paesi terzi, posta sotto il controllo del veterinario ufficiale e situato ad una distanza operativa ragionevole dall'Ufficio centrale del PIF di appartenenza.

Partita: una quantità di prodotti/animali della stessa natura/specie, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di paese terzo;

Prodotti: i prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; sono inclusi anche i prodotti vegetali di cui all'articolo 19 della Direttiva 97/78/CE;

Interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi previste dal regolamento in questione ed in cui la partita può trovarsi, nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento, che assume tale responsabilità per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dai Decreti legislativi n. 80/2000 e n. 93 del 3 marzo 1993 ;

Importazione: l'immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l'intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE)n. 882/2004

Introduzione: l'importazione definita al punto 15 del regolamento (CE) n. 882/2004 e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco quali definiti all'articolo 14, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Destinazione doganale: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

Veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa nazionale.

1.3 GLOSSARIO

PIF: Posto d'Ispezione Frontaliero

USMAF: Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

CI: Centro d'Ispezione

FVO: Food and Veterinary Office

HC: Prodotti idonei al consumo umano

NHC: Prodotti non destinati al consumo umano

T(CH): Prodotti refrigerati

T(FR): Prodotti congelati

T: Prodotti che richiedono temperature specifiche

NT: Prodotti che non richiedono temperature specifiche

U: ungulati (bovini, suini, ovini, caprini, solipedi domestici o selvatici)

E: equidi registrati (di cui alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio)

O: altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)

DVCE: Documento Veterinario Comune di Entrata per i prodotti di origine animale e per gli animali vivi fissati rispettivamente dal Regolamento (CE) n. 136/2004 e dal Regolamento (CE) n. 282/2004

DCE: Documento Comune di Entrata per mangimi il cui modello è stabilito con Regolamento (CE) N. 669/2009 all'allegato II.

TRACES: TRAdE Control and Expert System introdotto dalla Decisione della Commissione n. 2004/292/EC

POAO: Prodotti di origine animale

2. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

2.1 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO

L'istituzione di un nuovo Posto d'Ispezione Frontaliero avviene con **procedura comunitaria** e si conclude con l'inserimento della nuova struttura nell'elenco dei PIF europei di cui alla decisione [2009/821/CE](#) (come modificata) che ha abrogato la decisione 2001/881/CE.

- 1) L'istanza di abilitazione di un nuovo Posto d'Ispezione Frontaliero deve essere inoltrata dal richiedente al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) corredata di un progetto dell'istituendo PIF conforme ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (Allegato A).
- 2) Allo stesso ufficio, ai fini di un'opportuna valutazione della richiesta di abilitazione, devono essere

fornite dettagliate informazioni riguardo ai presumibili flussi commerciali d'interesse veterinario che rendono necessaria l'apertura di un nuovo PIF e, in base a tali traffici, il tipo di abilitazione che si intende ottenere (es. HC-NHC-U-E- O).

- 3) Il Ministero della Salute, nel riservarsi qualsivoglia decisione in merito, potrà, qualora lo ritenga opportuno, chiedere ulteriori chiarimenti prima di inoltrare la richiesta al Food Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea.
- 4) A seguito del parere favorevole del FVO sull'istanza e il progetto presentati, è possibile procedere all'inizio dei lavori che saranno seguiti nelle varie fasi di realizzazione dal Posto d'Ispezione Frontaliero con sede più vicina all'istituendo PIF.
- 5) Quando la costruzione della struttura verrà completata, il PIF territorialmente competente ne darà comunicazione al Ministero della Salute, il quale effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva in loco al fine di accertare il rispetto delle condizioni procedurali e strutturali previste dalla normativa di riferimento per le specifiche categorie (animali o prodotti) per le quali è stata richiesta l'abilitazione.

L'esito dell'ispezione da parte del Ministero della Salute può essere:

- i. **favorevole**: in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione alla Commissione Europea affinché possa dare seguito, in collaborazione con rappresentanti del Ministero della Salute, alla prevista missione ispettiva;
 - ii. **favorevole condizionato**: nel caso in cui siano state riscontrate alcune non conformità di minore rilievo; in tali evenienze la comunicazione verrà inoltrata alla Commissione Europea solo dopo che il PIF responsabile della supervisione abbia fornito assicurazioni che le carenze sono state eliminate;
 - iii. **da rivedere**: nel caso siano riscontrate non conformità di maggiore rilievo che necessitano di un'ulteriore ispezione ministeriale, previa assicurazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse.
- 6) Il Ministero della Salute, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, propone alla Commissione Europea il riconoscimento di un nuovo Posto d'Ispezione Frontaliero per i controlli di determinate categorie di prodotti o animali.
 - 7) La Commissione Europea, in ogni caso, prima di procedere all'aggiornamento della Decisione Comunitaria [2009/821/CE](#) (come modificata) sulla base della proposta inoltrata, effettua un'ispezione in loco per verificare l'idoneità della struttura.

Il Posto d'Ispezione Frontaliero potrà iniziare la sua attività esclusivamente dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea che si realizzerà con l'inserimento del PIF nell'allegato della Decisione [2009/821/CE](#) (come modificata). Nel caso in cui la Commissione Europea evidenzi nel corso dell'ispezione carenze che necessitano di ulteriori interventi, il Ministero della Salute, previa assicurazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse, effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva in loco per accertare la rimozione delle carenze e in caso di esito favorevole ne darà comunicazione al Direttorato competente della Commissione Europea e al FVO ai fini della definitiva abilitazione del PIF.

Il nuovo PIF, potrà essere oggetto di ulteriori ispezioni da parte della Commissione Europea e del Ministero della Salute per verificare che siano rispettate nel tempo le condizioni che ne hanno permesso il riconoscimento.

Qualora venga accertato che le suddette condizioni non siano più rispettate (articolo 6 della decisione 2000/812/CE) oppure se sussistono gravi rischi per la salute umana e degli animali **il Ministero della Salute**, con apposito atto amministrativo, **può sospendere il riconoscimento del PIF** dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati Membri. **Il reinserimento** nell'elenco del Posto d'Ispezione Frontaliero sospeso **avviene con procedura comunitaria**.

2.2 PROCEDURA PER RISTRUTTURAZIONE DI UN PIF RICONOSCIUTO

Allorché s'intenda procedere ad una **ristrutturazione di un PIF già presente** nell'elenco dei PIF comunitari, il nuovo progetto

- 1) deve essere trasmesso al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) per consentirne una preliminare valutazione.
- 2) Il Ministero della Salute, informerà il FVO circa le modifiche infrastrutturali o di funzionamento del PIF che possano incidere sulle relative categorie di abilitazione. In quest'ultimo caso, il Ministero della Salute può proporre alla Commissione Europea, previa ispezione in loco per accertare che siano presenti le installazioni e le condizioni necessarie, eventuali integrazioni di abilitazioni per i controlli su ulteriori tipologie di prodotti/animali.

Nel caso di modifiche che implicino **un cambio di sede del PIF** all'interno dell'area portuale o aeroportuale dovrà essere attivata una **procedura di abilitazione** che dovrà prevedere l'invio del progetto, per una valutazione preliminare, al Ministero della Salute per il successivo inoltrare alla Commissione europea.

2.3 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO CENTRO D'ISPEZIONE

Per l'istituzione di un nuovo Centro d'Ispezione ed il relativo inserimento nella Decisione Comunitaria [2009/821/CE](#) (come modificata), non è richiesta, preliminarmente, la visita ispettiva da parte della Commissione Europea. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero della Salute

- 1) L'istanza di apertura del nuovo CI deve essere inoltrata al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) corredata di un progetto del CI conforme alle disposizioni di legge previste per il tipo di abilitazioni che s'intende richiedere .
- 2) Anche nel caso di richiesta di apertura di un nuovo CI, devono essere fornite al Ministero della Salute dettagliate informazioni, con particolare riguardo al volume degli eventuali traffici commerciali d'interesse veterinario che richiedono l'apertura di un nuovo CI e deve essere ben specificata la tipologia di abilitazione richiesta.
- 3) Il Ministero della Salute si riserva, in fase di valutazione, di richiedere un parere al FVO in merito al progetto presentato.
- 4) Nel caso di parere favorevole del Ministero della Salute, seguirà opportuna comunicazione con la quale si darà informazione della conformità della documentazione presentata alle norme di riferimento.
- 5) Nel caso di istituzione di un CI, il Ministero della Salute delegherà il Posto d'Ispezione Frontaliero di appartenenza alla supervisione dei lavori finalizzati alla costruzione della nuova struttura.
- 6) Quando la realizzazione del CI verrà completata il PIF ne darà comunicazione al Ministero della Salute, il quale effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva in loco al fine di accertare il rispetto delle condizioni procedurali e strutturali previste.

- i. Ad esito **favorevole dell'ispezione**, il CI verrà autorizzato, con apposito decreto della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute;
- ii. Ad esito **favorevole condizionato**, qualora cioè siano state riscontrate alcune non conformità di minore rilievo, l' autorizzazione sarà possibile solo dopo che il PIF responsabile della supervisione abbia dimostrato che le carenze sono state eliminate;
- iii. Qualora l'ispezione rilevi non conformità di maggiore rilievo che necessitano di un'ulteriore ispezione ministeriale, l'esito viene rinviato ; il CI è **da rivedere**, previa assicurazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse.

Il CI potrà iniziare la sua attività, soltanto a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

La richiesta di inserire il nuovo CI nell'elenco di cui all'allegato della Decisione [2009/821/CE](#) (come modificata) verrà proposta alla Commissione Europea ed inviata per opportuna informazione ai PIF italiani e agli altri Stati Membri.

Il nuovo CI, facente parte di un PIF, potrà essere oggetto di ulteriori ispezioni da parte della Commissione Europea e del Ministero della Salute per verificare che siano rispettati nel tempo i requisiti previsti dalla normativa pertinente, che ne hanno permesso il riconoscimento.

Qualora venga accertato che le suddette condizioni non siano più rispettate oppure se sussistono gravi rischi per la salute umana e degli animali il **Ministero della Salute può sospendere il riconoscimento** dandone informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati Membri.

Il ripristino dell'abilitazione con il conseguente reinserimento nell'elenco del CI avviene attraverso **l'attivazione di una procedura autorizzativa** ex novo.

Qualora s'intenda procedere ad una ristrutturazione di un CI già presente nell'elenco dei PIF comunitari, il nuovo progetto dovrà essere trasmesso al Ministero della Salute per consentirne una preliminare valutazione.

Nel caso di modifiche che implicino un cambio di sede del CI all'interno dell'area portuale o aeroportuale dovrà essere attivata una procedura di abilitazione ex novo.

Il Ministero della Salute, informerà il FVO circa le modifiche infrastrutturali o di funzionamento del CI che possano incidere sulle categorie di abilitazioni della struttura.

Relativamente ad un CI preesistente, il Ministero della Salute può proporre alla Commissione Europea eventuali integrazioni di abilitazioni per i controlli su ulteriori tipologie di prodotti/animali, previa ispezione ministeriale in loco per accertare che siano presenti le installazioni necessarie per effettuare i controlli per tali categorie di prodotti/animali e che siano rispettate le condizioni previste per il loro riconoscimento.

2.4 AUTORIZZAZIONE DI DEPOSITI DOGANALI (ARTT. 12 E 13 D. LEGISLATIVO 25/2/2000 N. 80)

Per l'autorizzazione di un nuovo *deposito doganale, deposito delle zone franche, deposito franco e di un operatore che rifornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri* ai sensi dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000 (articolo 12, paragrafo 4, lettera b) e articolo 13 della direttiva 97/78/CE), è necessario inoltrare un'istanza al Ministero della Salute (Ufficio VIII-DGSA) corredata di una planimetria del deposito conforme ai requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n.80/2000 (articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE) e dalla Decisione della Commissione n. 2000/571/CE.

1. Ai fini di un'opportuna valutazione, l'istanza di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. l'elenco delle tipologie di prodotti di origine animale che verranno consegnate/immagazzinate nel deposito con indicazione dei Paesi Terzi di origine nonché delle temperature di conservazione dei prodotti stessi;
 - b. l'impegno al rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 80/2000 e dalla decisione 2000/571/CE e delle indicazioni contenute nella nota prot. 37587/P/12a/10 del 20 ottobre 2006;
 - c. l'impegno a versare la tariffa, in via di determinazione, spettante per le attività autorizzative previste dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 80/2000;
2. L'Amministrazione provvederà alla acquisizione diretta dalle Amministrazioni certificanti dei dati relativi alla Autorizzazione del deposito doganale e autorizzazione/registrazione del deposito presso ASL competente, ovvero, in alternativa, accetterà la produzione da parte degli interessati della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi art. 15 L 183/2011 e sm) e copia dell'autorizzazione doganale del deposito;
3. L'istanza di autorizzazione verrà opportunamente vagliata dal Ministero della Salute che potrà richiedere eventuali modifiche correttive al progetto presentato o ulteriori chiarimenti in merito.
4. La supervisione delle attività a livello locale finalizzate al riconoscimento della nuova struttura è affidata al Posto d'Ispezione Frontaliero territorialmente competente; nel caso di depositi o operatori situati fuori dalla zona doganale di un PIF verrà delegato alla supervisione il Posto d'Ispezione Frontaliero/Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari con sede più vicina o regionalmente competente.
5. Il Ministero della Salute, dopo aver ricevuto apposita comunicazione dal PIF/UVAC, attestante la completa attuazione di quanto previsto dalla sopra citata normativa di riferimento, effettuerà, entro 1 mese dal ricevimento della comunicazione, una missione ispettiva al fine di accertare in loco il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della struttura/operatore.

L'esito dell'ispezione da parte del Ministero della Salute può essere:

- i. **favorevole:** in tal caso il *deposito doganale, deposito delle zone franche, deposito franco e di un operatore che rifornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri* verrà autorizzato con apposito Decreto della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.

- ii. **favorevole condizionato:** nel caso in cui siano state riscontrate alcune non conformità di minore entità; in tali evenienze l'autorizzazione verrà rilasciata solo dopo che il PIF responsabile della supervisione abbia dimostrato che le carenze sono state eliminate;
- iii. **da rivedere:** nel caso siano riscontrate alcune non conformità di maggiore rilievo che necessitano di un'ulteriore ispezione ministeriale, previa comunicazione da parte del PIF responsabile della supervisione che le carenze sono state rimosse.

L'attività del deposito doganale, deposito delle zone franche, deposito franco e l'operatore che fornisce mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri ai sensi dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000 può iniziare dopo il rilascio dell'autorizzazione prevista da parte del Ministero della Salute.

- 6. Il Ministero della Salute provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Europea, ai PIF italiani e a quelli degli altri Stati Membri nonché, come previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto legislativo n. 80/2000, a tenere aggiornato l'elenco dei depositi doganali, depositi delle zone franche, depositi franchi e degli operatori che forniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri ai sensi dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000.

Le suddette strutture/operatori potranno essere oggetto di ulteriori ispezioni da parte della Commissione Europea e del Ministero della Salute per verificare che siano rispettati nel tempo i requisiti previsti dalla normativa pertinente, che ne hanno permesso il riconoscimento.

Così come previsto dal comma 11 dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 80/2000 (par. 11 dell'articolo12 della direttiva 97/78/CE), qualora venga accertato il mancato rispetto delle previste disposizioni, oltre alle specifiche sanzioni di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 80/2000, il **Ministero della Salute sospende o revoca il riconoscimento della struttura.**

In tale ipotesi, il Ministero della Salute darà immediata comunicazione della revoca/sospensione alla Commissione Europea, ai PIF italiani e a quelli degli altri Stati Membri.

Così come previsto dal comma 6 dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 80/2000 (par. 5 dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE), qualora venga accertato il mancato rispetto delle previste disposizioni, oltre alle specifiche sanzioni di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 80/2000, il Ministero della Salute revoca l'autorizzazione all' operatore che fornisce i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5 direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri.

In tale ipotesi, il Ministero della Salute darà immediata comunicazione della suddetta revoca alla Commissione Europea, ai PIF italiani e a quelli degli altri Stati Membri.

Il ripristino dell'abilitazione della struttura/operatore può avvenire previo nuovo iter autorizzativo

Qualora s'intenda procedere ad una ristrutturazione delle strutture di deposito già autorizzate ai sensi dell'articolo dell' articolo12, comma 5 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 80/2000, oppure ad eventuali modifiche delle tipologie di prodotti di origine animale che verranno consegnate/immagazzinate nel deposito, il nuovo progetto o le suddette informazioni devono essere trasmesse al Ministero della Salute per consentirne una opportuna valutazione.

Fatta salva l'eventuale necessità di un'ulteriore ispezione in loco, l'approvazione delle eventuali modifiche richieste, può comportare la necessità di un'integrazione all'autorizzazione già in precedenza rilasciata.

SANZIONI

Chiunque introduca merci non conformi in un deposito franco, doganale o in una zona franca senza il prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 7.747 ad Euro 46.481.

Chiunque introduca merci non conformi in un magazzino destinato all'approvvigionamento di navi in assenza del prescritto riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.582 ad Euro 15.494.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

Decisione [2009/821/CE](#) (come modificata)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) 882/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione n. 2000/571/CE](#)

3. DOCUMENTAZIONE

-
1. Devono essere facilmente consultabili nel PIF nella versione più aggiornata:
 - a. La legislazione comunitaria e nazionale concernente i controlli su prodotti ed animali vivi.
 - b. Le norme relative a misure di salvaguardia o di divieto stabilite a livello comunitario o nazionale;
 - c. Gli elenchi di Paesi Terzi autorizzati o parti di Paesi Terzi autorizzate ad esportare nella Comunità le diverse tipologie di prodotti e animali anche in relazione ai piani approvati per la presenza di residui;
 - d. Gli elenchi degli stabilimenti di Paesi Terzi da cui sono autorizzate le importazioni su base comunitaria
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_it.htm o nazionale (sistema SINTESI ad accesso riservato)
<http://alimvet.sanita.it/NuovoStabilimenti/LoginStabilimenti.aspx>
 - e. Le norme comunitarie o nazionali che fissano i requisiti ed i modelli di certificati richiesti per importare prodotti o animali nella Comunità o in singoli Stati Membri.

- f. Un elenco aggiornato dei PIF approvati, sia comunitari (Decisione [2009/821/CE](#) [come modificata anche in relazione ai [PIF della Croazia](#)]) che appartenenti ad altri Paesi europei ([Islanda e Norvegia](#) , [Isole Faroe](#) e [Svizzera](#)) che specifichi per quali tipologie di prodotti o animali risultano autorizzati.(I contatti dei PIF di tutti gli Stati membri sono reperibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm)
- g. Le segnalazioni di notifiche comunitarie di interesse;
- h. Gli elenchi di stabilimenti o aziende comunitari autorizzati , anche ai fini della introduzione delle partite di prodotti canalizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 N. 80 o dell'inoltro ad aziende autorizzate o a centri di quarantena di animali vivi .

Si forniscono di seguito alcuni utili collegamenti:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm per prodotti per consumo umano;http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm per gli stabilimenti per sottoprodotti di o.a., da decodificare tramite la apposita [legenda](#); http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/feed_list_en.htm , per le strutture mangimistiche,http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm per altre strutture veterinarie (centri di raccolta per seme ed embrioni, strutture di quarantena...).

Per le stazioni di quarantena per uccelli diversi dal pollame, precedentemente incluse nel Regolamento (CE) N. 318/2007 , è ora necessario consultare per le strutture nazionali il link https://www.vetinfo.sanita.it/sso_portale/informazioni/docinfo/1.5_stazioni_quarantena_EN.pdf mentre, per avere accesso alle informazioni relative alle strutture di quarantena di tutta l'Unione, della Norvegia e della Svizzera, si consulti il sito: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

- i. Un elenco delle zone franche, punti franchi e magazzini doganali approvati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 e degli operatori approvati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Decreto reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm

2. Altra documentazione che deve essere presente nel PIF:

- a. deve essere mantenuta per almeno **tre anni** una copia di ogni DVCE rilasciato corredata dei certificati sanitari originali di scorta alle partite o da copie autenticate dei certificati, in caso di trasbordo o transito verso un Paese Terzo o di introduzione in un deposito autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 80/2000 con destinazioni finali al di fuori della Comunità o ancora nel caso di ammissione temporanea di equidi registrati;
- b. per lo stesso periodo devono essere conservati i risultati delle analisi effettuate e tutta la documentazione relativa al destino finale delle partite non ammesse all'importazione;
- c. Deve essere tenuta traccia della partite soggette alle procedure di canalizzazione, trasbordo e transito;
- d. Deve essere disponibile copia del piano nazionale per la ricerca di residui e dei microorganismi patogeni, loro tossine e metaboliti;

- e. Presso il PIF deve essere presente la documentazione relativa alla vigilanza effettuata direttamente o congiuntamente con altro Ente, sui rifiuti di bordo provenienti da mezzi di trasporto provenienti da Paesi Terzi nella zona posta sotto la sua giurisdizione; qualora l'eliminazione dei rifiuti ricada sotto la sua diretta responsabilità, il PIF deve tenere un registro dei controlli realizzati e delle anomalie rilevate; qualora la responsabilità di tale eliminazione sia di altra autorità competente, il PIF deve entrare in contatto con questa autorità ed avere a disposizione tutte le informazioni pertinenti necessarie;
- f. Deve essere conservata copia dei report derivanti da ispezioni od audit condotti da FVO o dal Ministero della Salute;
- g. Devono essere facilmente consultabili indirizzi e numeri di contatto dei laboratori di riferimento, degli stabilimenti utilizzati per la distruzione o la trasformazione delle partite respinte e, nel caso di PIF autorizzati per ungulati vivi, di un macello convenzionato per le macellazioni d'emergenza;
- h. Devono essere redatte procedure di pulizia e disinfezione dei CI
- i. Deve essere conservata la documentazione relativa a contatti con gli altri Enti di controllo, in particolare la Dogana
- j. Deve essere redatto un registro che illustri la formazione dei veterinari e del personale che opera nel PIF.
- k. Deve essere tenuto un registro attestante i controlli effettuati nelle zone franche, depositi franchi, depositi doganali e presso le provveditorie di bordo marittime che lavorano nell'area di competenza del PIF.

3. Documentazione che deve essere presente nei CI:

Nei CI deve essere presente la documentazione di cui ai punti precedenti pertinente e necessaria ai controlli veterinari realizzati presso il centro.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione 2001/812/CE](#) (come modificata)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) 882/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

Decisione [2009/821/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decisione 1/2008](#) del Comitato Misto Veterinario CE Confederazione Svizzera

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N.91/12/COL

[Decisione dell'Autorità di Vigilanza EFTA n. 131/13/COL](#)

4. PROCEDURE PER CONTROLLI VETERINARI

4.1 PARTITE SOGGETTE A CONTROLLI VETERINARI

1) I prodotti e gli animali in importazione che richiedono controlli veterinari in base alla norma comunitaria sono elencati nella [Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata) In tale atto normativo sono compresi anche i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati e prodotti di origine diversa, paglia e fieno.

Sono inoltre soggetti a controlli disciplinati dalla norma comunitaria presso i PIF italiani (tutti inclusi nell'elenco dei punti d'ingresso autorizzati), le partite di mangimi di origine non animale oggetto di controlli rafforzati inclusi nel [Regolamento \(CE\) N. 669/2009](#) (come da ultimo modificato) e quelli indicati nel [Regolamento \(UE\) N. 91/2013](#).

2) I prodotti provenienti da altri Stati Membri non richiedono alcun controllo mentre condizioni particolari disciplinano le partite originarie da Stati appartenenti all'Area Economica Europea, diversi da quelli Membri dell'Unione Europea; in particolare:

- a) le partite di animali vivi e prodotti di o.a. dalla **Norvegia** sono assimilate , da un punto di vista veterinario, a partite di origine comunitaria e non sono assoggettate a controlli presso i PIF; la Norvegia è inoltre autorizzata a rilasciare DVCE per partite da Paesi terzi destinate al Territorio Comunitario presso i propri PIF.
- b) Per le partite provenienti dall'**Islanda**, l'abolizione dei controlli presso i PIF comunitari è prevista per i tutti gli animali vivi ed i prodotti di origine animale, con l'esclusione del materiale genetico; i PIF islandesi sono autorizzati ai controlli su prodotti da Paesi terzi per conto della Comunità
- c) Le partite di animali vivi e prodotti di o.a. provenienti dalla **Svizzera** e dal **Liechtenstein**, dal 1/1/2009, sono da considerarsi dal punto di vista veterinario, come partite comunitarie e non sono più sottoposte a controlli veterinari presso i PIF. La Svizzera è autorizzata ad effettuare i controlli veterinari presso i propri [PIF](#) per partite destinate al Territorio della UE.
- d) Condizioni particolari si applicano ai Territori d'Oltremare e ad alcuni Paesi Terzi con i quali sono in vigore accordi bilaterali, quali San Marino, le Isole Faeroer ed Andorra

Maggiori dettagli riguardo la gestione delle partite provenienti da Paesi terzi con i quali esiste un accordo di equivalenza, sono riportate nell'[ALLEGATO C](#)

- 2) Sono soggette a controllo veterinario le partite esportate da Paesi terzi anche se inizialmente provenienti dal territorio della Comunità
- 3) Sono soggette controllo presso i PIF le partite di prodotti ittici catturate da pescherecci, navi congelatrici, o navi officina battenti bandiera di uno Stato Membro se sbarcati in un Paese Terzo.
- 4) Sono esclusi dai controlli sistematici di seguito trattati gli animali domestici da compagnia al seguito dei viaggiatori trasportati non a scopo di lucro (si veda il capitolo dedicato per dettagli) e i prodotti:

- i) Contenuti nei bagagli personali di viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, prive di carattere commerciale e destinati al loro consumo personale purché diversi da carne e prodotti derivati e latte e prodotti lattiero caseari a condizione che rispettino i requisiti fissati dal [Regolamento \(CE\) N: 206/2009](#) come modificato; dettagli procedurali sono indicati nel capitolo 7 e nella tabella [prodotti](#) dell' ALLEGATO Q.
- ii) A bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti nel territorio della Comunità;
- iii) Sotto forma di campioni commerciali nonché quelli introdotti al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale (dal 4 marzo 2011 tali prodotti sono disciplinati dal [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato) e dal [Regolamento \(UE\) N 142/2011](#) (come modificato)
- iv) Destinati a studi particolari o ad analisi (anche per questi prodotti, dal marzo 2011, l'importazione è disciplinata dal [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato)e dal [Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#)(come modificato);
- v) Elencati nell'allegato II della [Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

L'elenco delle tipologie più significative dei prodotti in importazione che richiedono controlli veterinari in base alla norma nazionale è in [ALLEGATO R](#)

4.2 CONTROLLO DELLE PARTITE CHE AFFERISCONO AL PIF

- 1) Al fine di garantire che vengano eseguiti i controlli previsti su tutte le partite di animali e prodotti soggetti a visita veterinaria che entrano nella Comunità, è necessario che i veterinari ufficiali abbiano accesso a tutti i dati pertinenti su supporto informatizzato o cartaceo e verifichino in particolare:
 - a. i manifesti di bordo dei mezzi di trasporto che giungono al PIF,
 - b. i registri di carico e scarico dei magazzini nell'area doganale di loro competenza,
 - c. i database utilizzati dalle autorità portuali ed aeroportuali se resi accessibili
 - d. gli MMA utilizzati dall'Agenzia delle Dogane
- 2) E' necessario un efficace coordinamento con le altre autorità operanti nell'area doganale per un più efficace contrasto alle importazioni illegali; è opportuno che in sede locale vengano stabiliti protocolli operativi congiunti con l'autorità doganale e la guardia di finanza che permetta di fermare e sottoporre a visita le partite oggetto di sospetto.
- 3) Per ogni manifesto di carico dovrà essere evidenziata la presenza di partite soggette a controlli veterinari e per esse dovranno essere verificate la presentazione di richiesta di visita e la congruenza dei dati riportati sul DVCE con quelli presenti sul manifesto di carico; è opportuno che sia mantenuta traccia dell'attività espletata anche attraverso un'apposita sintetica registrazione.
- 4) La presenza di partite in spedizione consolidata richiede un approfondimento dell'indagine: a campione è necessario chiedere al vettore o all'interessato al carico di produrre la documentazione

relativa alle sottopolizze. La frequenza con cui è necessario applicare questa procedura è discrezionale, e deve tenere in considerazione le provenienze, la tipologia di prodotti afferenti, l'eventuale pregressa segnalazione di importazioni illegali dal Paese Terzo d'origine o di provenienza della partita e analoghe segnalazioni pervenute a carico dello speditore. In linea indicativa si suggerisce che perlomeno il 2% delle partite di tale tipologia venga indagato; copia della documentazione deve in questo caso essere tenuta agli atti o essere comunque accessibile.

4.3 PRENOTIFICA E RICHIESTA DI VISITA

1) L'interessato al carico è responsabile della prenotazione al PIF di tutte le partite soggette a controllo veterinario che deve essere effettuata tramite la compilazione della prima parte del DVCE; quando non è possibile identificare l'interessato al carico, la società aerea o di navigazione che trasporta la partita è responsabile della prenotazione.

In accordo con quanto suggerito nelle [linee guida](#) redatte dalla Commissione (General guidance for consignments of live animals and animal products from third countries in transit or transshipment) che ai capitoli 4.1 e 4.2 forniscono indicazioni applicabili anche alle partite destinate alla importazione nel territorio UE, si ribadisce che le partite devono essere notificate prima del loro arrivo nel territorio dell'Unione Europea.

L'esatto periodo per la notifica antecedente l'introduzione delle partite dei prodotti non è specificato nella legislazione comunitaria. Nella Linea guida sopra richiamata si raccomanda in proposito che nei porti la prenotazione venga effettuata almeno con un giorno lavorativo di anticipo, con l'eccezione dei traghetti per i quali la prenotazione deve essere effettuata prima dell'arrivo.

Negli aeroporti la prenotazione dovrebbe essere fornita 4 ore prima dell'arrivo dell'aeromobile per le tratte di lunga durata, ed al momento del decollo dall'aeroporto di partenza per i voli brevi, come indicato nel Regolamento (CEE) N. 2454/1993.

Per PIF ferroviari e stradali, la prenotazione dovrebbe essere effettuata 12 ore prima dell'arrivo.

2) Ai fini dell'introduzione nella Comunità degli animali provenienti da paesi terzi, l'interessato al carico ne dà prenotazione almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo presunto sul territorio della Comunità.

3) Per le partite di prodotti di o.a. , il responsabile del carico è tenuto alla prenotazione prima che la partita giunga nel territorio comunitario.

4) nel caso di trasbordi da Paese terzo a Paese terzo che avvengono entro le 12 ore in un Aeroporto ed entro i 7 giorni in un Porto, la prenotazione deve essere effettuata utilizzando il modello specifico di [notifica per trasbordo](#) presente nell'allegato O, come indicato nel capitolo 5.2 delle Linee Guida; oltre tali tempi di permanenza presso l'area doganale di competenza, la prenotazione deve essere effettuata tramite la compilazione della prima parte del DVCE.

5) La partita deve essere presentata al PIF senza ritardo

SANZIONI

La violazione da parte dell'interessato al carico dell'obbligo di fornire anticipatamente al PIF presso il quale i prodotti saranno presentati le necessarie informazioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 3099

4.4 CONTROLLI RICHIESTI

- 1) Sulle partite di animali e prodotti inclusi nella [Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata) provenienti da Paesi Terzi con i quali non sono in vigore accordi di equivalenza, i Decreti Legislativi 80/2000 e 93/93 prevedono che vengano eseguiti i seguenti controlli veterinari:
 - a) Controllo documentale
 - b) Controllo d'identità
 - c) Controllo fisico (per gli animali) o materiale (per i prodotti), integrati da eventuali
 - d) Controlli analitici.
- 2) Le partite in importazione devono essere introdotte tramite un PIF dove i controlli veterinari devono essere eseguiti prima dell'assegnazione ad una procedura o destinazione doganale; l'interessato al carico è tenuto al pagamento delle redevances comunitarie e dei costi previsti dalla norma comunitaria. Indipendentemente dall'esito dei controlli, l'interessato al carico è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento.
- 3) Deroche alla regola generale sono previste per i controlli su partite di prodotti armonizzati che giungano in un PIF portuale o aeroportuale all'interno dei quali subiscono un trasbordo con destinazione ad un secondo PIF comunitario abilitato, con stesso mezzo, per le partite di prodotti armonizzate oggetto di riduzione di frequenza di controllo materiale, per i transiti e gli inoltri in magazzini e zone franche o doganali. Si rimanda per ulteriori dettagli alle procedure specifiche trattate di seguito.
- 4) I controlli devono essere eseguiti presso i centri d'ispezione del PIF specificamente autorizzati per la tipologia di merci o prodotti ad eccezione delle deroghe previste per i controlli d'identità limitati alla verifica del sigillo, deroga prevista da [Dec. 2001/812/CE](#) (come modificata).
- 5) Qualora i prodotti di interesse veterinario siano mescolati con altri prodotti quali vegetali, la partita deve essere divisa prima della presentazione alla visita veterinaria.

Qualora la suddivisione della partita risulti impossibile e/o sia necessaria una visita congiunta con altre autorità di controllo il PIF può decidere di derogare a tale regola purché sia evitato qualsiasi rischio di *cross contamination*.

Si tenga infine conto che con l'implementazione dello sportello unico doganale (Decreto del Presidente del Consiglio del 4 novembre 2010, n. 242) verrà a breve estesa a tutto il territorio nazionale la procedura di coordinamento telematico dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali. Per quanto concerne l'attività PIF, in questa prima fase, è previsto il coordinamento telematico tramite un sistema di interoperatività fra sistema informativo doganale e l'applicativo NSIS-SINTESI-PIF .

L'interoperabilità con il sistema TRACES, verrà realizzata in futuro con il coinvolgimento dei competenti Direttorati della Commissione Europea.

Per dettagli, si rimanda alle note informative specifiche emanate dal Ministero della Salute.

SANZIONI

Chiunque introduce nel territorio nazionale prodotti o animali vivi senza sottoporli ai prescritti controlli presso i PIF è punito con la sanzione da Euro 7.747 ad Euro 46.481

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 2011/215/UE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2001/812/CE](#) (come modificata)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decreto del Presidente del Consiglio del 4 novembre 2010, n. 242](#)

4.4.1 CONTROLLO DOCUMENTALE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il controllo documentale è la verifica dei certificati e dei documenti veterinari e/o commerciali che scortano la partita e deve essere effettuato **indipendentemente dalla destinazione doganale** della partita stessa. La procedura si applica ai controlli documentali dei certificati o documenti veterinari e/o dei documenti commerciali che accompagnano tutte le partite di animali e le spedizioni di prodotti di origine animale elencati nella [Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

Ne sono responsabili i Dirigenti Medici Veterinari

CAMPO DI ESCLUSIONE

La procedura non si applica qualora la partita abbia subito un trasbordo secondo le modalità previste dalla [Decisione della Commissione 2011/215/UE](#) ed il controllo documentale sia stato effettuato da un altro PIF italiano od europeo o qualora la partita subisca un trasbordo permanendo all'interno del PIF per un periodo inferiore a quello stabilito all'articolo 2 della stessa Decisione.

PROCEDURA

In relazione alle diverse strutture degli archivi dei singoli PIF, è possibile fornire solo indicazioni generali sulle modalità procedurali da seguire per un corretto controllo documentale.

Fanno parte integrante del controllo documentale la verifica della presenza della prenotifica d'importazione, il controllo dei dati ad essa relativi presenti sui manifesti di carico o di bordo, la corretta compilazione della prima parte del DVCE da parte dell'interessato al carico, e la verifica della destinazione doganale richiesta.

E' comunque necessario verificare i requisiti applicabili all'importazione tramite la consultazione della normativa inerente o, ove disponibili, utilizzando le linee guida allegate a questo manuale ([ALLEGATO F](#)) o redatte dalla Commissione

Il controllo deve prendere in considerazione:

- i. **la tipologia di prodotti o animali**, al fine di verificare:
 - a) se la merce è oggetto di divieto o è soggetta a procedura di rafforzamento del controllo o a notifiche comunitarie o a condizioni particolari d'importazione o misure di salvaguardia ([ALLEGATO D](#))
 - b) l'esistenza di un elenco di Paesi terzi autorizzati e di stabilimenti autorizzati
 - c) se sono soddisfatti i requisiti previsti relativi ai residui ([Decisione 2011/163/UE](#), come modificata)
 - d) se è stata fissata la certificazione sanitaria prevista per l'importazione.

E' opportuno a questo proposito ricordare che la decisione 2007/240/CE che stabilisce nuovi certificati sanitari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale, permette di utilizzare certificati sanitari la cui prima parte è uniformata e può sostituire la prima parte dei modelli esistenti per le partite comprese nelle disposizioni elencate nell'allegato II della medesima Decisione. La seconda parte del certificato sanitario, relativa alla certificazione dell'autorità competente, dovrà invece riportare gli attestati sanitari, di polizia sanitaria e le dichiarazioni previste dalle specifiche disposizioni comunitarie elencate nello stesso allegato.

- ii. **la situazione relativa al paese terzo esportatore**, al fine di verificare:
 - a) eventuali accordi di equivalenza fra il Paese Terzo e la CEE o accordi bilaterali fra il Paese Terzo e lo Stato Membro di destinazione;
 - b) se è prevista una particolare certificazione specifica per il Paese Terzo esportatore o se sono state ufficialmente comunicate informazioni relativi alle caratteristiche delle certificazioni rilasciate;
 - c) se è presente una lista di stabilimenti autorizzati su base comunitaria o nazionale;
 - d) se esistono condizioni particolari d'importazione o misure di salvaguardia o controlli obbligatori o disposizioni di rafforzamento del regime di controlli specifiche per il Paese esportatore o per lo stabilimento;
 - e) Se esiste un elenco di funzionari autorizzati a rilasciare i certificati sanitari.
- iii. **i requisiti specifici dello Stato Membro di destinazione**, al fine di verificare:
 - a) l'eventuale presenza di misure cautelari o restrittive o di requisiti aggiuntivi;
 - b) verificare l'idoneità della struttura destinataria qualora sia necessario l'inoltro della partita a destinazioni controllate o si proceda ad una canalizzazione della stessa. Si fornisce l'indirizzo

presso il quale è possibile verificare gli elenchi di stabilimenti di Stati Membri:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/feed_list_en.htm

Altri siti forniscono indicazioni relative a centri di raccolta ,
(<http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/assembly/assembly.htm>), zone franche punti franchi e magazzini doganali approvati ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 e degli operatori approvati ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Decreto (http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm), mentre l'elenco dei centri approvati per i volatili diversi dal pollame precedentemente allegato al Regolamento (CE) N. 318/2007 è ora reperibile tramite il link:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

o, per le strutture nazionali,

https://www.vetinfo.sanita.it/sso_portale/informazioni/docinfo/1.5_stazioni_quarantena_EN.pdf

Indicazioni più puntuali sono fornite dal Regolamento (CE)N.136/2004 per quanto concerne i prodotti di o.a. e dalla Decisione 97/794/CE per gli animali vivi ([ALLEGATO G](#)) nello stesso allegato è fornita una check list da utilizzarsi per il controllo documentale.

ESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE

Al termine del controllo documentale, il veterinario che lo ha eseguito deve, in caso di esito **favorevole**:

1. autenticare la copia del certificato sanitario estero che è stata presentata contestualmente all'originale da parte dell'interessato al carico;
2. applicare le misure di controllo rafforzato qualora siano presenti;
3. rilasciare tramite il Sistema TRACES il DVCE relativo alla partita qualora la partita di prodotti di o.a. subisca un trasbordo marittimo od aereo secondo le modalità previste dall'articolo 9 del D.lgt. 80/2000 nei tempi indicati dalla [Decisione della Commissione 2011/215/UE](#); in tutti gli altri casi deve procedere al controllo d'identità.

Qualora l'esito del controllo sia invece **sfavorevole**, la partita non può essere ammessa ed il veterinario ufficiale deve emettere il DVCE recante provvedimento di non ammissione previa esecuzione del controllo d'identità.

La dettagliata procedura di non ammissione è consultabile in nella sezione relativa ai provvedimenti

[Decisione della Commissione 2011/215/UE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2001/812/CE](#) (come modificata)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione 2007/240/CE](#)

4.4.2 RIDUZIONE DI FREQUENZA DEI CONTROLLI MATERIALI

- 1) In applicazione dell'articolo 10 del D. Legislativo 25 febbraio 2000 N. 80, i PIF effettuano sulle partite di prodotti di o.a. controlli materiali con frequenze ridotte, qualora, per la tipologia di merce siano state adottate decisioni comunitarie che fissano:
 - a) un elenco di Paesi Terzi autorizzati
 - b) un elenco degli stabilimenti riconosciuti ove previsti
 - c) un modello di certificato, ove previsto
- 2) La riduzione dei controlli non si applica qualora siano in vigore misure di controlli rafforzati o le partite siano oggetto di notifica o allerta comunitario.
- 3) L'importatore non deve poter prevedere se una determinata partita verrà sottoposta ad un controllo materiale ed è opportuno che i controlli materiali interessino tutti gli stabilimenti e tutti gli importatori; è quindi opportuno che venga stabilito un criterio oggettivo per l'applicazione della riduzione dei controlli materiali che tenga conto della frequenza d'importazione dal Paese Terzo, del numero di stabilimenti produttori e di importatori coinvolti, in attesa che il sistema TRACES fornisca criteri uniformi di gestione del tutto attendibili.

E' opportuno fissare dei criteri che assicurino la imprevedibilità e l'imparzialità delle selezioni effettuate e, seppure non obbligatorio, mantenere traccia dei criteri utilizzati.
- 4) Poiché per i Paesi Terzi con cui vigono accordi veterinari di equivalenza è prevista anche la riduzione dei controlli d'identità, e poiché si ritiene che la scelta delle partite cui applicare la riduzione dei controlli materiali sia da effettuare tenendo conto delle verifiche documentali eseguite, si ritiene opportuno trattare questa procedura in questa fase del manuale.
- 5) Con [Decisione 94/360/CE](#) (come modificata), in allegato I, sono state fissate le frequenze dei controlli materiali da applicare per gruppi di prodotti. Nella stessa Decisione, in allegato 2, sono invece fissate le frequenze da applicare su prodotti ed animali provenienti [Nuova Zelanda](#), [Canada](#) e Cile, Paesi Terzi per i quali sono in vigore **accordi veterinari di equivalenza**. Da sottolineare come la Svizzera, dal primo

gennaio 2009, abbia acquisito dal punto di vista veterinario lo status di equivalenza e non siano più previsti per animali vivi e prodotti di o.a. da tale Paese controlli presso i PIF.

- 6) Sono riportate in ALLEGATO P le frequenze di C.M. da applicare a tutte le partite di prodotti di o.a. provenienti da Paesi Terzi per i quali non sono in vigore accordi di equivalenza (ALLEGATO P – PAESI [SENZA ACCORDI](#)) e le condizioni specifiche per Nuova Zelanda, Canada e Cile (ALLEGATO P PAESI [CON ACCORDI](#)).

BASE NORMATIVA

[Decisione 94/360/CE](#) (come modificata)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

4.4.3 CONTROLLO D'IDENTITÀ'

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il controllo d'identità è la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e la partita di animali o prodotti nonché della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essa devono figurare.

Si applica a tutte le partite che sono state sottoposte ad un controllo documentale, indipendentemente dalla destinazione doganale della partita stessa.

I responsabili della esecuzione della procedura sono i medici veterinari, affiancati da personale tecnico.

CAMPO DI ESCLUSIONE

Non è necessario effettuare il controllo d'identità qualora la partita sia destinata ad un trasbordo secondo le modalità previste dalla [Decisione della Commissione 2011/215/UE](#) ed il primo PIF d'ingresso effettui esclusivamente un controllo documentale poiché la spedizione permane all'interno del PIF aeroportuale o portuale per un periodo inferiore a quello stabilito all'articolo 2 della stessa Decisione. Sono peraltro previste esenzioni o percentuali ridotte di controllo d'identità per partite originarie di Paesi che hanno stabilito con la Comunità accordi di equivalenza (Nuova Zelanda e Canada).

PROCEDURA

Il controllo d'identità deve essere effettuato nei centri d'ispezione dedicati ad eccezione del controllo dei sigilli.

Esso ha la finalità di accertare la conformità dei prodotti o degli animali ai dati che figurano nei relativi certificati o documenti di accompagnamento.

1) Nel caso di **partite di prodotti di o.a.** il controllo d'identità comprende:

- a) il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli riportati sul certificato o sul documento;
- b) per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto previsto alla lettera a), il controllo della etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria.
- c) la verifica dell'integrità dei sigilli apposti dal veterinario ufficiale o altra autorità competente su **container** di p.o.a. nel caso in cui l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della corrispondenza delle menzioni riportate con quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento.

La verifica è limitata al solo controllo dei sigilli qualora previsto dalla normativa comunitaria; è diritto del veterinario ufficiale procedere, comunque, all'apertura del container per approfondire il controllo d'identità in caso di dubbio o sospetto. Il controllo del sigillo non può essere verificato sulla base di liste di sbarco dei terminal o altri documenti, ma è necessario un intervento diretto per verificare non solo il numero ma anche l'integrità del sigillo.

In relazione alla verifica dei sigilli, vedi anche le indicazioni fornite dalla Commissione ha fornito alcune indicazioni procedurali con nota 430619 del 14/12/2007: l'uso di sigilli su container di partite inviate nell'Unione Europea, ove non specificamente previsto, non è obbligatorio, ma qualora il sigillo sia applicato e venga menzionato ed identificato nei certificati sanitari che scortano la partita, la verifica del numero del sigillo è da considerarsi parte del controllo d'identità e una non conformità rilevata può essere considerata ragione di non ammissione.

E' importante verificare sia la concordanza qualitativa (natura della spedizione, stato fisico ...) che quantitativa della spedizione rispetto a quanto riportato nella documentazione di scorta e non limitare il controllo alle porzioni di partita facilmente accessibili; è periodicamente consigliabile richiedere lo scarico parziale o totale del container.

2) Nel caso di **partite di animali vivi** il controllo d'identità viene effettuato:

- a) Per ciascun animale della partita tranne se la partita è composta di un numero considerevole di capi, caso in cui il controllo d'identità può essere effettuato sul 10 % degli animali e comunque su non meno di 10 animali rappresentativi dell'intera partita; il numero di controlli deve essere aumentato in caso di controlli non soddisfacenti;
- b) Tramite la verifica della stampigliatura di un numero rappresentativo di imballaggi e/o contenitori per gli animali non soggetti ad identificazione individuale in forza della normativa comunitaria, cioè pollame, uccelli, animali di acquacoltura, compresi tutti i pesci vivi, roditori, lagomorfi, api ed altri insetti, rettili e anfibi, altri invertebrati, taluni animali da giardino zoologico e da circo, compresi biungulati ed equidi, considerati pericolosi, animali da pelliccia;
- c) Tramite la verifica di marche auricolari, tatuaggi e microchip.

Il controllo d'identità comprende anche l'esame visivo degli animali diretto a verificarne la **specie**.

ESITO DEL CONTROLLO D'IDENTITÀ

Il controllo d'identità può rappresentare il controllo finale che determina il rilascio di DVCE qualora:

- a) La partita di prodotti di o.a. sia soggetta a riduzione di controllo materiale, come previsto da decisione 94/360/CE;
- b) La partita di prodotti di o.a. sia oggetto di transito o sia destinata a deposito o magazzino doganale;
- c) La partita di prodotti di o.a. sia oggetto di provvedimento di non ammissione o per controllo documentale sfavorevole o per controlli d'identità sfavorevole.

Qualora sia rilevata una discordanza fra il quantitativo presentato e la documentazione di scorta, l'esito del controllo è da considerarsi sempre sfavorevole qualora la quantità sia superiore a quella certificata; in caso di quantità inferiori, deve essere valutata caso per caso la giustificazione scritta fornita dall'interessato al carico, dal vettore o dallo speditore .

Se il controllo d'identità risulta sfavorevole la partita non può essere ammessa; l'incaricato deve quindi compilare il DVCE e seguire la procedura di non ammissione descritta nella sezione relativa ai provvedimenti.

BASE NORMATIVA

[Decisione 94/360/CE](#) (come modificata)

[Decisione della Commissione 2011/215/UE](#)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2001/812/CE](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decisione della Commissione n. 2007/275/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

4.4.4 CONTROLLO MATERIALE O FISICO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

- 1) Il **controllo fisico** deve essere effettuato su tutte le **partite di animali vivi** ed è il controllo dell'animale stesso, con possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena; gli animali devono inoltre essere

sottoposti ad una verifica di idoneità al viaggio e devono essere controllati i requisiti previsti per il benessere degli animali nei trasporti.

- 2) Il **controllo materiale**, da effettuarsi sulle **partite di prodotti di o.a.**, è il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio.
- 3) Il controllo fisico/materiale deve essere effettuato nelle strutture autorizzate dei centri d'ispezione; ne sono responsabili i medici veterinari.

CAMPO DI ESCLUSIONE

- a) Il controllo materiale non deve essere eseguito qualora la partita sia assoggettata al regime di riduzione di frequenza di controllo, in caso di transito, in caso di inoltro in magazzino, punto o deposito doganale o franco con le modalità indicate nelle procedure specifiche e qualora i controlli precedenti abbiano già determinato l'emissione di un provvedimento di non ammissione. Sono escluse dalle modalità fissate in questa procedura le partite di prodotti elencate all'articolo 16 del Decreto Legislativo 80/2000 ed i prodotti trasportati dai passeggeri nei bagagli per il loro consumo personale.

E' comunque sempre prevista la possibilità di attuare tutti i controlli necessari in caso di sospetto.

- b) Il controllo fisico non è richiesto qualora la partita di animali vivi non venga scaricata dall'aeromobile ma prosegua verso il PIF autorizzato di altro Stato Membro o verso un Paese Terzo. In caso di accordi bilaterali con altri Stati Membri, può essere autorizzato l'inoltro della partita verso il PIF di ingresso nello Stato Membro di destinazione che si incarica di eseguire i controlli fisici sugli animali; allo stato attuale, l'Italia non ha concluso alcun accordo in tale senso.
- c) Il controllo fisico non si applica ai pet al seguito di passeggeri disciplinati dal Regolamento (CE) 998/2003, con l'eccezione dei volatili a seguito dei proprietari

PROCEDURA

CONTROLLO FISICO SU PARTITE DI ANIMALI VIVI

Il controllo fisico consta di due parti:

- 1) **il controllo clinico** con l'eventuale prelievo di campioni;
- 2) **la verifica di idoneità alla prosecuzione del viaggio** ed il rispetto della normativa inerente il benessere degli animali nei trasporti ([ALLEGATO H](#)).

E' necessario che tutti gli animali biungulati e gli equidi vivi vengano scaricati al PIF in presenza del veterinario.

Maggiori dettagli relativi al controllo clinico ed alle modalità generali di prelievo di campioni sono reperibili in *ALLEGATO I* [CONTROLLI CLINICI](#)

Deve inoltre essere valutata l'idoneità dell'animale a proseguire il viaggio. Tale valutazione deve tener conto della durata del viaggio già compiuto, comprese le disposizioni adottate in materia di alimentazione, abbeveraggio e sosta. Deve tenere inoltre in considerazione la durata del viaggio che resta da compiere, comprese le disposizioni in materia di alimentazione, abbeveraggio e sosta per tale parte del viaggio.

I mezzi di trasporto degli animali debbono essere ispezionati per accertare che siano conformi alle relative disposizioni.

CONTROLLO MATERIALE SU PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.

1. L'obiettivo del controllo materiale dei prodotti di origine animale è di garantire che i prodotti siano sempre conformi alla destinazione citata sul certificato o sul documento veterinario: è necessario pertanto verificare che sia garantita l'origine certificata dal paese terzo e che il trasporto successivo non abbia alterato le condizioni garantite alla partenza
2. La procedura dettagliata di controllo materiale è disponibile in *ALLEGATO I* [CONTROLLI MATERIALI](#)

ESITO DEL CONTROLLO

- 1) In caso di **esito favorevole** del controllo, qualora **non si siano effettuati controlli analitici**, e la partita sia destinata alla immissione in libera pratica, viene rilasciato, tramite il sistema TRACES, il DVCE attestante i controlli effettuati e la partita viene rilasciata per la destinazione richiesta. Gli adempimenti supplementari previsti per procedure quali il transito, l'ammissione temporanea, la canalizzazione, la destinazione in strutture di quarantena, l'introduzione della partita sotto sorveglianza doganale e la reimportazione, sono trattate in capitoli separati.
- 2) Qualora il **controllo fisico o materiale abbiano dato esito favorevole**, ma si sia proceduto al **prelievo di campioni casuali**, senza che si sospettino rischi per la salute pubblica e degli animali, la partita esaminata può essere immessa in libera pratica prima che siano noti i risultati di laboratorio. In ogni caso occorre annotare tutti i dati sul DVCE che accompagna la partita e informare l'autorità competente del luogo di destinazione.

In particolare, nel caso di **animali vivi**, la partita viene trattenuta presso il posto d'ispezione frontaliere in attesa dei risultati degli esami di laboratorio solamente in caso di sospetto o in applicazione di misure di salvaguardia stabilite dalla norma comunitaria nazionale.

- 3) In caso di controllo fisico o materiale sfavorevole, la partita non può essere ammessa nel territorio comunitaria e si applica la procedura di non ammissione.

Seppure considerati parte integrante dei controlli fisici e materiali, i controlli analitici, per la complessità e rilevanza della materia, verranno trattati come capitolo a sé stante.

BASE NORMATIVA

[Decisione 94/360/CE](#) (come modificata)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

4.4.5 CONTROLLO ANALITICO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE


Il controllo analitico è la verifica tramite esami di laboratorio della rispondenza della partita ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore. Esso include le modalità di prelievo dei campioni il loro confezionamento e trasferimento al laboratorio e la gestione dei risultati. Deve essere eseguito dal Veterinario Ufficiale assistito dal personale tecnico all'interno dei Centri d'Ispezione del PIF.

Il controllo analitico viene effettuato:

- a. In applicazione di misure di salvaguardia o condizioni particolari di importazione disposte dalla norma comunitaria o nazionale;
- b. Nell'ambito dei controlli obbligatori su partite oggetto di allerta o notifica comunitaria per le quali è stato disposto il rafforzamento dei controlli ai sensi dell'Articolo 24 della Direttiva 97/78/CE dal sistema TRACES;
- c. In conseguenza di sospetta irregolarità della partita, in applicazione dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE;
- d. Nell'ambito di piani di monitoraggio programmati dagli Uffici redatti in base alle indicazioni annualmente predisposte dal Ministero della Salute.([ALLEGATO M](#) per gli alimenti *ed* [ALLEGATO N](#) e delle "Linee guida per il controllo ufficiale degli alimenti per animali" per l'alimentazione degli animali).

Il controllo analitico può essere eseguito trattenendo la partita sino all'ottenimento dei risultati (punti a, b e c) o essere rilasciata senza che siano noti gli esiti (punto d). Le partite di prodotti immagazzinate in attesa degli esiti devono essere conservate presso l'area del PIF o in impianti di magazzinaggio in prossimità del PIF nella stessa zona doganale, chiaramente identificati e posti sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

Nel caso si proceda al controllo in applicazione di misure di controllo stabilite dalla norma comunitaria o a seguito di rafforzamento dei controlli ai sensi dell'articolo 24 della Direttiva 97/78/CE indicato dal Sistema TRACES, o i controlli analitici derivino dall'applicazione dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE, i costi dei controlli sono a carico dell'esportatore, importatore o suo mandatario.



PROCEDURA

1. I controlli analitici devono essere eseguiti tenendo conto delle numerose norme specifiche che disciplinano le modalità di prelievo, riguardanti il numero di unità campionarie, il peso del campione globale ([ALLEGATO L](#)). Viene elaborato annualmente dall'Ufficio VIII un piano nazionale di monitoraggio per i controlli di laboratorio sulle partite di alimenti di o.a. in importazione ([ALLEGATO M](#)); l'aliquota minima di controllo analitico è fissata al 3%, valore nel quale risultano comprese anche le determinazioni analitiche effettuate nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 25/02/2000 n. 80 (controlli rafforzati); nel piano sono fornite indicazioni riguardo i controlli indirizzati che tengono conto dei risultati delle analisi degli anni precedenti, delle informazioni fornite dal sistema RASFF e delle raccomandazioni legate alla matrice dei prodotti in importazione. I controlli da effettuarsi sui prodotti destinati all'alimentazione animale dovranno tener conto delle indicazioni fornite con il PNAA 2012-2014([ALLEGATO N](#)) utilizzando le modalità indicate nella nota 15001 del 10/08/2010
2. Il prelievo deve essere eseguito attenendosi alle buone pratiche igieniche per evitare qualsiasi contaminazione accidentale e garantire la rappresentatività del campione.
3. Per garantire il diritto degli operatori del settore alimentare e mangimistico in caso di controllo analitico su merci importate dai Paesi terzi, è necessario suddividere il campione

in 3 aliquote per i prodotti diversi dai mangimi, in 4 aliquote per i prodotti destinati all'alimentazione animale, una delle quali deve essere consegnata all'interessato al carico.

4. Di ogni prelievo deve essere redatto in quattro copie un verbale di prelievo il cui contenuto deve essere conforme al modello generale riportato in ALLEGATO O per le matrici diverse dai mangimi ([VERBALE PRELIEVO](#)), mentre per i prodotti destinati alla alimentazione animale deve invece conformarsi al modello allegato al PNAA ([VERBALE PRELIEVO MANGIMI](#)) ; una copia del verbale deve essere consegnata all'interessato al carico, l'originale deve scortare i campioni sino al laboratorio di destinazione, la terza copia deve utilizzata per informare l'Agenzia delle Dogane del prelievo effettuato, la quarta copia deve essere tenuta agli atti d'ufficio, allegata al DVCE o al DCE ed alla rimanente documentazione relativa alla partita. E' previsto un modello specifico di verbale di prelievo per la ricerca di proteine animali in alimenti destinati agli animali da reddito.
5. Il confezionamento del campione deve essere effettuato con materiale idoneo; ogni aliquota deve essere sigillata ed identificata tramite etichettatura.
6. Il veterinario individua gli IZS accreditati per le determinazioni analitiche richieste secondo le indicazioni del piano di monitoraggio 2011
7. L'elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali accreditati e delle relative prove di laboratorio validate/accreditate sono consultabili sul sito http://www.accredia.it/default.jsp?ID_LINK=10&area=6

E' importante sottolineare come con nota del 3/8/2011 siano state fornite indicazioni in relazione alla gestione dei campioni da parte degli IZS competenti per territorio qualora essi non dispongano della metodica accreditata: in tale nota è espressamente chiarito che qualora il laboratorio ricevente non sia in possesso di accreditamento, deve trasferire il campione conferito al laboratorio in possesso della prova accreditata; qualora sia richiesta una prima analisi di screening presso il primo IZS competente per territorio seguita da analisi di conferma obbligatoria (pesticidi negli ambiti PNR e PNAA) che non è disponibile presso tale sede dell'IZS, è necessario prelevare una ulteriore aliquota che dovrà essere inoltrata dallo stesso laboratorio ad un altro IZS in modo da garantire il completamento dell'analisi richiesta.

8. Il trasporto del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile in adeguate condizioni di temperatura.

Nell' [ALLEGATO L](#) sono forniti una sintesi delle definizioni di interesse ed uno schema operativo inerenti questa procedura.

L'effettuazione del controllo analitico deve essere indicata sul DVCE o sul DCE, nel quale deve essere specificato

- Se il prelievo è casuale o su sospetto
- Se la partita è messa in circolazione in attesa dei risultati o, se sono già disponibili gli esiti, se il risultato è soddisfacente o insoddisfacente.

I P.I.F. provvedono all'inserimento dei dati relativi all'effettuazione di controlli analitici nella rete informatizzata TRACES. Particolare cura ed attenzione devono essere poste nella registrazione in tale sistema degli esiti degli esami di laboratorio effettuati, tenuto anche conto che l'elaborazione dei dati effettuata dai competenti Uffici centrali utilizza dal 2010 esclusivamente tale supporto per raccogliere le informazioni relative a tale attività.

L'esito del controllo deve sempre essere comunicato all'interessato al carico ed alla UVL di destino.

Le procedure da utilizzare sono però diverse a seconda del tipo di controllo eseguito e del risultato ottenuto.

ANALISI EFFETTUATA CON FERMO DELLA PARTITA

Se l'esito analitico è favorevole, deve essere rilasciato il DVCE, eventualmente allegando copia del referto analitico. Qualora il controllo sia effettuato in applicazione della procedura di rafforzamento dei controlli, il computo delle analisi eseguite e la completa gestione della procedura è completamente affidata al Sistema TRACES. Qualora la partita sia invece stata sottoposta a controllo analitico trattenendo la spedizione in attesa dei risultati in applicazione dell'articolo 20 della Direttiva 87/78/CE, o riguardi categorie merceologiche non gestite dal sistema TRACES, il risultato deve essere comunicato agli altri PIF italiani e all'Ufficio VIII ex DGSA; è utile tenere una registrazione dei riscontri analitici eseguiti su partite oggetto di controlli rafforzati non gestite da TRACES, utilizzando un file come quello predisposto quale esempio dalla Commissione.

Se l'esito analitico è sfavorevole, deve essere emesso un provvedimento di non ammissione, fornendo nel contempo all'interessato al carico informazioni relative alla procedura di ricorso avverso il provvedimento.

Il riscontro di sostanze proibite o non autorizzate pari o al di sopra dei limiti minimi di rendimento richiesti o di contaminanti diversi dai medicinali veterinari, trasforma la partita in materiale di categoria 1 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009; la partita deve quindi essere gestita conformemente alle indicazioni fornite da tale atto normativo e dal Regolamento (UE) N. 142/2011 o a quelle desunte dall'applicazione della [Decisione 2005/34/CE](#).

Negli altri casi di non conformità, è facoltà del veterinario decidere il provvedimento definitivo previa valutazione della pericolosità per la salute pubblica ed animale e consultazione con l'interessato al carico.

Qualora il controllo sia effettuato in applicazione della procedura di rafforzamento dei controlli su partite inserite nel Sistema TRACES o riguardi partite inserite in TRACES, la gestione della procedura è completamente affidata allo stesso Sistema. E' comunque opportuno comunicare immediatamente il riscontro agli altri PIF ed all'Ufficio VIII. Qualora invece la partita sottoposta a controllo analitico afferisca a categorie merceologiche non gestite dal sistema TRACES, il risultato sfavorevole deve sempre essere comunicato agli altri PIF italiani ed all'ex Ufficio VIII; è utile tenere una registrazione dei riscontri analitici eseguiti su partite oggetto di controlli rafforzati non gestite da TRACES.

Qualora la partita non ammessa venga rispedita, l'informazione deve essere inviata tramite il modello di [follow-up 3.3](#) di rispedita che, nel caso di partite gestite dal sistema TRACES, deve essere inviato al punto di contatto nazionale.

ANALISI EFFETTUATA SU PARTITA MESSA IN CIRCOLAZIONE IN ATTESA DEI RISULTATI

In caso di esito favorevole, dopo aver completato la procedura di inserimento ed invio dei risultati analitici nel sistema TRACES, l'unico adempimento deriva dalle necessità di comunicazione del risultato all'interessato al carico ed alla UVL di destino.

Qualora invece il **risultato sia sfavorevole**, il veterinario dopo aver completato la procedura di inserimento ed invio dei risultati analitici nel sistema TRACES, deve contattare con la massima urgenza la UVL di destino ed il nodo regionale coinvolto informandoli dell'accaduto ed invitandoli ad attivarsi per rintracciare la partita ancora eventualmente sul mercato; analoga comunicazione deve essere immediatamente fatta all'importatore che è responsabile di ritirare dal commercio le merci qualora venga informato della loro pericolosità o non conformità.

Il veterinario è tenuto ad inviare con tempestività all'Ufficio Allerta e, per conoscenza, all'Ufficio VIII ed gli altri PIF il modello di notifica predisposto dalla Commissione ([original notification 3.3](#)). A tale documento deve essere allegata tutta la documentazione richiesta in possesso dell'Ufficio. La versione TRACES attualmente in uso permette la creazione automatica della notifica RASFF per le partite inserite nel sistema TRACES e l'inserimento degli allegati che si ritiene opportuno aggiungere.

Anche in questo caso è opportuno consultare il [Regolamento \(UE\) N. 16/2011](#) della Commissione per una corretta gestione del messaggio di notifica.

Qualora il risultato sfavorevole venga ottenuto su partite non inserite nel sistema TRACES devono essere contattati con la massima urgenza il nodo regionale e la UVL di destino coinvolti informandoli dell'accaduto ed invitandoli ad attivarsi per rintracciare la partita ancora eventualmente sul mercato; analoga comunicazione deve essere immediatamente fatta all'importatore che è responsabile di ritirare dal commercio le merci qualora venga informato della loro pericolosità o non conformità.

Il veterinario è tenuto ad inviare con tempestività all'Ufficio VIII ex DGSA ed gli altri PIF le informazioni relative al riscontro analitico sfavorevole utilizzando il modello di notifica predisposto dalla Commissione ([original notification 3.3](#)). A tale documento deve essere allegata tutta la documentazione richiesta in possesso dell'Ufficio.

Le successive informazioni devono essere inviate utilizzando la modulistica predisposta per [follow-up 3.3](#).

COMUNICAZIONI PERIODICHE DEI DATI SUI CONTROLLI

E' prevista la comunicazione periodica all'Ufficio VIII della DGSAFV, dei seguenti dati:

- Rilevamento di sostanze proibite o non autorizzate al di sotto dei limiti minimi di rendimento richiesti a cadenza semestrale ;
- Risultati per analisi effettuate sui prodotti ittici provenienti da Albania come da Dec. [Decisione 2007/642](#) a cadenza trimestrale
- Risultati analisi condotte sui prodotti d'acquacoltura da India come da [Decisione 2010/381/CE](#) a cadenza trimestrale

- Risultati relativi ai controlli per residui di sostanze farmacologicamente attive su partite di crostacei da Bangladesh, come indicato in [Decisione 2008/630/UE](#)
- Risultati relativi ai controlli effettuati per ricerca radionuclidi su partite di alimenti e mangimi provenienti da Giappone ed aree FAO potenzialmente coinvolte ([Regolamento \(UE\) 996/2012](#) , come modificato)
- Relazione annuale sugli IZS utilizzati per la ricerca dei residui e per le analisi microbiologiche, di tossine e metaboliti entro febbraio 2013, utilizzando l'apposito allegato del piano di monitoraggio
- Aggiornamento -se necessario- del nominativo e dei contatti del referente locale del piano entro marzo 2013
- Trasmissione dai PIF all'Ufficio VIII della rendicontazione di alcuni controlli eseguiti nel corso del 2012 entro Febbraio 2013 utilizzando l'allegato 3 del piano di monitoraggio

DIRITTO DI CONTROANALISI

Il Regolamento (CE) 882/2004 prevede che sia fatto salvo il diritto dell'importatore del settore alimentare e dei mangimi di ottenere una nuova analisi su merci importate da paesi terzi in caso di non conformità analitiche.

E' già stata evidenziata la necessità di procedere alla suddivisione del campione in 3 aliquote, una delle quali deve essere consegnata all'interessato al carico.

Le due rimanenti aliquote, inviate al laboratorio, sono da utilizzarsi per l'analisi di prima istanza e per la ripetizione/revisione d'analisi, ove richiesta..

La richiesta di ripetizione d'analisi deve essere avanzata per iscritto dall'interessato al carico prima che venga emesso il provvedimento definitivo sulla partita.

La revisione d'analisi viene effettuata dall'ISS previo versamento di un importo pari a quello stabilito dallo ISS

Qualora la revisione d'analisi fornisca un risultato favorevole, la partita è da considerare conforme e deve essere liberalizzata. Del risultato deve essere informato l'Ufficio Allerta tramite il modulo di follow up e analoga comunicazione deve essere inviata alla UVL di destino ed agli altri PIF italiani.

MODULISTICA PERTINENTE (ALLEGATO O)

[VERBALE PRELIEVO](#)


[VERBALE PRELIEVO MANGIMI](#)

[follow-up 3.3](#)

[original notification 3.3](#)

ALBERO DECISIONALE: CONTROLLI SU PARTITE P.O.A.

ALBERO DECISIONALE CONTROLLI SU PARTITE P.O.A. COMPRESSE IN DEC 2007/275/CE



5 PROVVEDIMENTI

Può essere utile verificare la completezza dei controlli effettuati utilizzando una [check list](#) analoga a quella già utilizzata da alcuni P.I.F. consultabile in allegato O

Dopo l'esecuzione dei controlli veterinari, deve essere compilata la seconda parte del DVCE che attesta i risultati delle verifiche effettuate e vincola la partita ad una destinazione fra quelle sotto elencate:

1. Immissione in libera pratica nel mercato interno
2. Trasbordo
3. Transito
4. Reimportazione
5. Ammissione temporanea
6. Inoltro sotto controllo veterinario e doganale (canalizzazione)
7. Ammissione ad una procedura specifica di deposito presso un deposito doganale, una zona od un deposito franchi, un rifornitore di navi o direttamente ad un nave
8. Non ammissione all'importazione

5.1 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL MERCATO INTERNO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, la partita sia conforme ai requisiti stabiliti dalla norma comunitaria o, in sua assenza, dalla norma nazionale, il veterinario ufficiale emette un provvedimento di ammissione al mercato interno. Tale provvedimento deve essere utilizzato anche per le partite che sono conformi, ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il PIF e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate in seguito e/o presso un altro luogo di destinazione geograficamente distinto.

PROCEDURA

Il veterinario ufficiale rilascia il DVCE tramite il sistema TRACES ;

- l'originale del documento scortato da una copia autenticata dei certificati sanitari di scorta della partita segue la partita fino alla destinazione riportata sul documento, una volta effettuato lo sdoganamento;

- una copia del DVCE viene conservata dal PIF insieme ai certificati sanitari o dei documenti di scorta originali per un periodo minimo di tre anni;

- una seconda copia viene consegnata all'interessato al carico

Per le partite di prodotti di o.a. di cui è stata approvata l'immissione in libera pratica nel mercato interno, è necessario indicare l'uso a cui le partite sono destinate (consumo umano, alimentazione animale, uso farmaceutico, uso tecnico od altri usi).

Per le partite di animali vivi , è sufficiente indicare la loro idoneità al mercato interno tranne quando le partite debbano essere inoltrate a destinazioni controllate: mattatoi, centri di quarantena (come indicato nel Regolamento (CE) N. 318/2007 per gli uccelli diversi dal pollame), organismi riconosciuti ai sensi della Direttiva 92/65/CE. In tale caso è necessario verificare che la sede indicata sia autorizzata.

E' comunque opportuno verificare che le strutture di destinazione delle partite di animali vivi importate con finalità commerciali, siano sottoposte a vigilanza da parte dei servizi veterinari delle ASL competenti.

PROCEDURA DI FRAZIONAMENTO DELLE PARTITE

Qualora, come previsto al comma 3, articolo 5 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 N. 80, sia necessario procedere al frazionamento di una partita di prodotti di o.a., è opportuno attenersi alla seguente procedura:

- Un DVCE "madre" relativo alla partita nella sua totalità viene rilasciato senza inserimento nel sistema TRACES, ed è quindi privo di un numero TRACES.
- Vengono invece inserite in TRACES le partite "figlie" individuate sulla base del frazionamento richiesto dall'interessato al carico.
- L'originale del certificato sanitario estero viene tenuto agli atti d'ufficio allegato al DVCE "madre"; copie conformi di tale certificato vengono allegate a ciascun DVCE rilasciato a seguito del frazionamento ("figlie"), con l'indicazione dell'esatto quantitativo per ciascuna frazione di partita.
- Al DVCE "madre" vengono allegati i DVCE relativi alle sottopartite "figlie" generate dall'operazione di frazionamento.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

Prima di affrontare le procedure di seguito descritte è opportuno riportare alcune definizioni tratte dal documento SANCO/10844/2011 08.04.2011 che fornisce linee guida in relazione a transiti e trasbordi:

- **“Partita non conforme”**: partita di prodotti di origine animale che non rispetta i requisiti di sanità pubblica fissati dalle norme dell’UE, che non può quindi essere destinata all’importazione nel territorio UE/EEA; tali partite possono essere destinate
 - A zone/depositi franchi, depositi doganali o depositi per provveditorie di bordo autorizzati, o direttamente a navi che lascino le acque costiere del territorio UE/EEA,
 - Al transito attraverso il territorio UE con mezzo stradale, ferroviario o fluviale con destinazione un Paese Terzo o
 - al trasbordo in un porto o aeroporto con destinazione un Paese Terzo;

- **“Transito”**: il movimento di partite di prodotti anche non conformi o il movimento di animali conformi ai requisiti UE provenienti da un Paese Terzo verso un altro Paese Terzo attraverso il territorio UE via strada, ferrovia e fluviale; può essere
 - Transito diretto: movimento dal PIF di entrata attraverso il territorio UE direttamente verso il PIF di uscita o verso una nave che lascia le acque costiere del territorio UE/EEA
 - Transito indiretto: movimento delle partite dal PIF di ingresso verso una zona/deposito franco, magazzino doganale o ad un deposito autorizzato per provveditorie di bordo per un temporaneo magazzinaggio per poi essere destinata al PIF di uscita o ad un deposito per provveditorie di bordo o ad una nave che lascia le acque costiere del territorio UE/EEA

- **“Trasbordo”**: il movimento di una partita proveniente da un Paese Terzo pervenuta con mezzo aereo o navale in un aeroporto o porto UE/EEA ove sia presente un PIF approvato, verso un altro aeromobile o un’altra nave all’interno dello stesso porto o aeroporto e nella stessa area doganale o all’interno della stessa zona franca, per la prosecuzione del viaggio.

Il principio generale fissato dalla nota sopra menzionata stabilisce che le spedizioni di prodotti di o.a. che pervengano ad un porto/aeroporto UE/EEA tramite aeromobili o navi destinati ad un altro porto/aeroporto della UE/EEA, non sono soggette a controllo veterinario se non sono scaricate.

Qualora invece le partite di P.O.A. arrivino in un porto/aeroporto con un primo mezzo di trasporto e proseguano poi con un secondo mezzo di trasporto aereo o navale, qualora cioè le spedizioni vengano scaricate dalla prima nave /aereo e ricaricate su una nuova nave/aereo, senza che vengano effettuate le procedure d’importazione presso il primo PIF, si applicano le condizioni per i controlli veterinari.

La destinazione finale della spedizione può essere all’interno del Territorio UE/EEA o riguardare un paese Terzo. In ogni caso il trasferimento delle spedizioni dal primo mezzo di trasporto al secondo, deve essere effettuato sotto controllo doganale e all’interno della area posta sotto la responsabilità dello stesso Ufficio doganale.

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il trasbordo è la movimentazione di partite, provenienti da Paesi terzi per via aerea o marittima, da una nave/aereo di un porto/aeroporto dell'Unione/EEA, dove è presente un PIF dell'Unione/EEA autorizzato, su un'altra nave o su un secondo aeromobile all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, per proseguire il viaggio verso un Paese terzo di destinazione o, nel caso si tratti di partite destinate all'importazione, verso un altro PIF dell'Unione/EEA.

Se le partite di prodotti (HC e NHC) in trasbordo sono destinate all'importazione attraverso un secondo PIF dell'Unione/EEA, devono rispettare tutti i requisiti di sanità pubblica e animale stabiliti a livello comunitario.

Se, invece, le suddette partite sono in trasbordo verso un altro Paese terzo devono rispettare soltanto i requisiti di sanità animale previsti per l'importazione degli stessi prodotti nel territorio dell'Unione/EEA.

Il principio generale stabilito dalla Commissione prevede che le partite di prodotti di origine animale possano essere ammesse al transito/trasbordo solo se provengono da un Paese terzo i cui prodotti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'Unione/EEA. La normativa comunitaria prevede una deroga a tale condizione, ma solo in particolari casi di trasbordo di partite di prodotti di origine animale verso un Paese terzo e a condizione che la partita venga trasbordata da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, direttamente o previo scarico sulla banchina/terminale per un tempo inferiore alle 12 ore per un PIF aeroportuale e ai 7 giorni per un PIF portuale (articolo 11, par. 1, lettera a) della Direttiva 97/78/CE). Tuttavia, attualmente, i criteri generali per attuare tale deroga non sono stati stabiliti a livello EU.

E' consentito il trasbordo/transito di partite non conformi (*prodotti di origine animale che rispettano i requisiti di sanità animale stabiliti dalla normativa comunitaria, ma che non rispettano i requisiti di sanità pubblica previsti per l'importazione nel territorio dell'Unione/EEA*), a condizione che esse non vengano importate o commercializzate nell'Unione/EEA. Tali partite possono essere destinate a zone franche, depositi franchi o depositi doganali (aut. articolo 12 della Direttiva 97/78/CE), ad operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento di passeggeri e personale di bordo al di fuori delle acque costiere dei territori dell'Unione/EEA (aut. Articolo 13 della Direttiva 97/78/CE) oppure a navi che effettuano tragitti internazionali.

Il trasbordo di partite di animali vivi (anche verso altri Paesi terzi) è consentito solo se sono rispettate le condizioni di sanità animale, di sanità pubblica e di benessere animale stabilite per l'importazione nell'Unione europea. In assenza di requisiti fissati a livello comunitario per talune specie di animali vivi, devono essere rispettate le condizioni sanitarie previste a livello nazionale, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 92/65/CE.

PROCEDURA PER PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (HC E NHC)

In linea generale, quando una partita è trasbordata al PIF di arrivo ed è destinata ad essere importata nell'Unione/EEA attraverso un secondo PIF, il primo PIF deve accertarsi che il secondo PIF sia abilitato ad eseguire i controlli veterinari per quella specifica categoria di prodotto, altrimenti la partita deve

essere sottoposta ai previsti controlli veterinari al PIF di arrivo anche se il periodo minimo di sosta (12 ore per gli aeroporti e 7 giorni per i porti) non è ancora trascorso.

In caso di trasbordo di partite destinate all'importazione soggette a controllo rafforzato ai sensi dell'articolo 24 della Direttiva 97/78/CE, i controlli veterinari sono effettuati al secondo PIF.

Se una partita in trasbordo verso un Paese terzo è oggetto di respingimento (articolo 21 del regolamento (CE) 882/2004) da parte del PIF di arrivo, poiché risultata non conforme ai requisiti di sanità animale fissati a livello comunitario, non è richiesto che il respingimento venga notificato attraverso il sistema RASFF.

La suddetta partita, in attesa del respingimento per via marittima o aerea verso il Paese terzo di origine o verso un altro Paese terzo (in quest'ultimo caso previa acquisizione della disponibilità da parte dell'Autorità Competente del Paese terzo di destinazione di accettare la partita), viene immagazzinata con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, sotto la vigilanza del posto d'ispezione frontaliero nella zona doganale del porto o dell'aeroporto.

1) CONTROLLI VETERINARI SULLE PARTITE IN TRASBORDO CHE SOSTANO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE A 12 ORE IN UN AEROPORTO E 7 GIORNI UN PORTO (O 14 GIORNI PER I PIF PORTUALI CHE USUFRUISCONO DELLA DEROGA PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA DEC. 2011/215/UE SE LE PERTITE SONO DESTINATE A PAESI TERZI)

Per le partite di prodotti trasbordate da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della stessa zona doganale del porto/aeroporto per proseguire il viaggio verso un secondo PIF dell'Unione/EEA o verso un Paese terzo, è richiesta la dichiarazione sommaria delle merci in arrivo e in partenza (cargo manifest delle navi/aerei in arrivo e cargo manifest delle navi/aerei in partenza), che è, ordinariamente, fornita al competente ufficio doganale al momento dell' arrivo e al momento dell'uscita delle merci.

Le partite di prodotti in trasbordo destinate a Paesi terzi dovrebbero essere notificate al primo PIF di arrivo dall'interessato al carico attraverso il DVCE. Tuttavia, è consentito l'uso di una modalità differente di notifica al PIF per le partite in trasbordo che sostano meno di 12 in un aeroporto e meno di 7 giorni in un porto (14 gg per i porti che usufruiscono della deroga prevista dalla decisione 2011/215/UE) . In questi casi, la notifica deve essere fatta al momento dell'arrivo della partita al PIF e deve contenere le informazioni previste dall'articolo 1 della Decisione della Commissione 2011/215/UE (Tempo previsto per lo scarico della partita, PIF di destinazione nell'UE in caso di importazione o di transito attraverso l'UE oppure il Paese terzo di destinazione in caso di trasporto diretto verso un PT, ubicazione esatta della partita se non è caricata direttamente sull'aereo/nave di destinazione, tempo previsto per il carico della partita sull'aereo/nave per la destinazione successiva). Oltre a tali informazioni, la notifica dovrebbe includere: nome e numero di viaggio della nave/aereo di arrivo, terminal di arrivo, nome e numero di viaggio della nave/aereo di partenza, terminal di partenza, porto/aeroporto di destinazione, Paese terzo di origine, descrizione della merce-codice NC dei prodotti, numero del container e del sigillo, numero di colli, peso e temperatura dei prodotti. Per la notifica delle suddette partite di prodotti in trasbordo, è stato predisposto un apposito modello (NOTIFICA TRASBORDO) che potrebbe essere utilizzato dai PIF per acquisire le previste informazioni.

Quando una partita destinata ad un Paese terzo arriva per via marittima o aerea e non viene scaricata, il controllo documentale, effettuato dal PIF di arrivo, può essere limitato al controllo del manifesto di bordo.

Se la partita destinata ad un Paese terzo è trasbordata al PIF di arrivo da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, direttamente o previo

scarico sulla banchina o sul terminale per un tempo **inferiore alle 12 ore** per un PIF aeroportuale ed ai **7 giorni** per un PIF portuale (14 gg Dec. 2011/215 UE), il PIF può derogare dall'espletamento dei controlli documentali e d'identità.

Tuttavia, per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali, il PIF può effettuare un controllo documentale della partita di prodotti basandosi sul certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli stessi. Se la partita è scaricata dalla nave/aereo ed è destinata ad un Paese terzo attraverso il transito del territorio dell'UE, il suddetto controllo documentale deve includere la verifica della prevista certificazione stabilita a livello comunitario per il transito di taluni prodotti di origine animale, attestante le condizioni di sanità animale. Se, invece, la partita è destinata alla successiva importazione nell'Unione/EEA, il controllo documentale deve includere la verifica della prevista certificazione stabilita a livello comunitario per le importazioni.

In entrambi i casi, se il controllo documentale è risultato non soddisfacente e se sussiste un rischio per la salute umana e degli animali, devono essere eseguiti, eccezionalmente, controlli d'identità e materiali al primo PIF. Di conseguenza, l'esito di tali controlli è riportato nel DVCE e, in caso di respingimento, il PIF applica le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) 882/2004.

La Decisione della Commissione 2011/215/UE prevede che gli Stati Membri possano estendere, da 7 giorni a 14 giorni, il periodo minimo fissato per i trasbordi di prodotti di origine animale verso un Paese terzo che avvengono in un porto, ma solo a condizione che lo Stato membro interessato fornisca alla Commissione europea particolari garanzie sul sistema di monitoraggio realizzato presso il PIF interessato per impedire che le partite possano essere trasportate verso un altro porto dell'Unione/EEA (art. 3, par. 2 della decisione 2011/215/UE).

2) CONTROLLI VETERINARI SULLE PARTITE IN TRASBORDO CHE SOSTANO IN UN PORTO O AEROPORTO PER UN PERIODO DI TEMPO COMPRESO TRA 12 ORE E 48 ORE IN UN AEROPORTO E TRA 7 GIORNI (O 14 GIORNI PER I PIF PORTUALI CHE USUFRUISCONO DELLA DEROGA PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA DEC. 2011/215/UE SE LE PARTITE SONO DESTINATE A PAESI TERZI) E 20 GIORNI IN UN PORTO

In caso di partite destinate alla successiva importazione nell'Unione/EEA attraverso un secondo PIF, il primo PIF effettua un **controllo documentale** per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti di sanità animale e di sanità pubblica previsti dalla legislazione comunitaria.

Il primo PIF rilascia, pertanto, un DVCE indicando in TRACES l'esito del controllo documentale effettuato. Il trasbordo verrà notificato al secondo PIF che, completati i controlli d'identità e fisici, potrà rilasciare il DVCE. Le corrette procedure per l'uso di TRACES sono descritte nel documento *TRACES Release Note Version 5.10*.

In caso di partite destinate al transito verso un Paese terzo, il PIF di arrivo esegue il **controllo documentale e d'identità**. In questo caso i prodotti devono essere conformi ai requisiti di sanità animale.

Il controllo documentale deve includere la verifica del certificato o del documento veterinario d'origine, il pertinente certificato sanitario o qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o una copia autenticata degli stessi documenti. A questo proposito, è necessario verificare se la partita è trasbordata da una nave all'altra o da un aereo all'altro all'interno della stessa zona doganale o se è destinata al transito verso un Paese terzo attraversando il territorio dell'UE. In quest'ultimo caso i prodotti devono essere accompagnati dai certificati per i transiti previsti per taluni prodotti di origine animale dalla Commissione

Dopo aver completato i controlli il PIF rilascia il DVCE che riporta la decisione sulla partita esaminata. E' necessario, successivamente, verificare che la partita abbia lasciato il territorio dell'Unione/EEA (sia che si tratti di un transito diretto verso un Paese terzo, sia che si tratti di un transito verso un Paese terzo) .

In caso di partite destinate alla successiva importazione o ad un Paese terzo, se il controllo documentale è risultato essere non soddisfacente e se sussiste un rischio per la salute umana e degli animali, eccezionalmente, devono essere eseguiti controlli d'identità e materiali al primo PIF. In tali casi si applica l'articolo 20 della direttiva 97/78/CE con blocco della partita fino a quando non siano noti i risultati del controllo. L'esito dei controlli è riportato nel DVCE e, in caso di respingimento, il PIF applica le disposizioni dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 882/2004 (come modificato)

Sia che si tratti di trasbordo verso un Paese terzo, sia che si tratti di trasbordo verso un altro PIF comunitario, **i certificati sanitari/documenti controllati al primo PIF di arrivo non vengono trattenuti al PIF**, ma seguono la partita fino alla destinazione finale. Il PIF trattiene, pertanto, una copia autenticata della certificazione controllata.

Nel caso di trasbordo verso un Paese Terzo che prevede il controllo da parte del PIF, vengono rimosse le redevances previste; in caso di trasbordo verso altro PIF comunitario le redevances devono essere rimosse nel PIF che effettua i controlli finali ed è responsabile del provvedimento definitivo; qualora invece il controllo documentale dia esito sfavorevole ed il primo PIF di ingresso emetta un provvedimento di non ammissione, cioè un provvedimento finale, le redevances devono essere rimosse.

3) CONTROLLI VETERINARI SULLE PARTITE IN TRASBORDO CHE SOSTANO IN UN PORTO O AEROPORTO PER UN PERIODO DI TEMPO SUPERIORE ALLE 48 ORE IN UN AEROPORTO E AI 20 GIORNI IN UN PORTO

Se la partita rimane nell'area doganale per un periodo superiore alle 48 ore per PIF aeroportuali o ai 20 giorni per PIF portuale, devono essere effettuati nel primo PIF tutti i controlli previsti per accertare che la partita sia conforme ai requisiti previsti per l'importazione.

A seguito del completamento dei controlli, il PIF rilascia un DVCE e in caso di respingimento, applica le disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento n. 882/2004.

PROCEDURA PER ANIMALI VIVI

Il PIF di arrivo di partite di animali vivi destinate al transito/trasbordo verso un Paese terzo oppure all'importazione attraverso un secondo PIF dell'Unione deve essere abilitato per eseguire i previsti controlli veterinari per quella specifica categoria di animali vivi.

L'interessato al carico deve notificare l'arrivo della partita di animali vivi al PIF di arrivo attraverso l'uso del DVCE e del sistema informativo TRACES (articolo 3, par. 1, lettera a della Direttiva 91/496/CEE, articolo 1 del regolamento (CE) 282/2004 e articolo 3, par. 2, lettera b) della Decisione 2004/292/CE).

Trasbordo di partite di animali vivi non scaricate al PIF di arrivo.

Se una partita di animali in arrivo ad un PIF continua il viaggio via nave o aerea con lo stesso mezzo di trasporto (senza essere scaricata) ed è destinata al trasbordo/transito verso un altro Paese terzo o all'importazione attraverso un altro PIF dell'Unione/EEA, il primo PIF di arrivo effettua un **controllo documentale** della partita ai sensi dell' articolo 4, par. 1 della Direttiva 91/496/CEE e dell' Allegato 1 alla Decisione 97/794/CE. Se non avviene lo scarico della partita dal mezzo di trasporto di arrivo, la

normativa comunitaria (articolo 4, par. 3 della Direttiva 91/496/CEE) prevede, infatti, una deroga che consente al PIF di arrivo di non dover eseguire il controllo d'identità e fisico degli animali.

Dopo aver completato i controlli documentali, il PIF di arrivo, inserisce, pertanto nel DVCE i risultati dei controlli. In TRACES il DVCE risulterà in questa fase "in progress" e verrà completato e validato dal secondo PIF, che riceverà una notifica via e-mail dell'arrivo della partita di animali, dopo aver espletato i previsti controlli d'identità e fisici degli animali.

Trasbordo di partite di animali vivi scaricate al PIF di arrivo.

Se una partita di animali, destinata al trasbordo/transito verso un altro Paese terzo o all'importazione attraverso un altro PIF dell'Unione/EEA, arriva ad un PIF e viene scaricata per proseguire il viaggio via nave o aerea con un differente mezzo di trasporto, il primo PIF deve eseguire tutti i controlli previsti (documentale, d'identità e fisici) per verificare che siano rispettate tutte le condizioni di sanità animale, di sanità pubblica e del benessere animale

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 2011/215/UE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione 2004/292/CE](#) (come modificata)

[Direttiva 91/496/CEE](#) (come modificata)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Direttiva del Consiglio 92/65/CE.](#) (come modificata)

[Linee Guida della Commissione europea per partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti di Paesi terzi in transito o trasbordo](#)

MODULISTICA PERTINENTE (ALLEGATO O)

[NOTIFICA TRASBORDO](#)

5.3 PROVVEDIMENTO DI TRANSITO

PARTITE DI PRODOTTI DI O.A.

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Per i prodotti di o.a., anche se non conformi alla normativa comunitaria, il transito di partite provenienti da Paese Terzo e destinate ad altro Paese Terzo viene consentito dal primo PIF di ingresso anche per conto di tutti gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che:

- a) le partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione e siano destinati ad un altro Paese terzo;
- b) il transito sia stato preventivamente autorizzato dal primo PIF di ingresso;
- c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per iscritto al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di riprendere possesso della partita ai fini dell'applicazione di rispeditura o distruzione.

CAMPO DI ESCLUSIONE

È consentito derogare alla condizione riportata nel precedente punto a) qualora una partita non sia scaricata o sia trasbordata conformemente per un periodo inferiore alle 12 ore nel caso di PIF aeroportuale o di 7 giorni nel caso di PIF portuale all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto (14 gg nel caso di PIF portuali che usufruiscono della deroga prevista dalla Decisione 2011/215/UE), al fine di essere rispedita verso un Paese Terzo, senza alcun'altra sosta nel territorio della Comunità. In tal caso il controllo si limita ad una verifica dei manifesti di carico.

PROCEDURA

La partita deve essere sottoposta al controllo documentale e al controllo d'identità.

- 1) Sulla partita presentata in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero deve essere effettuato il controllo documentale al fine di verificare che la partita sia accompagnata dai certificati o documenti stabiliti in sede comunitaria per le specifiche tipologie di merci dalle decisioni sotto elencate
 - [Regolamento \(UE\) N. 206/2010](#) (come rettificato e modificato) per carni di bovini, ovi caprini, suini ed equini domestici, e per carni di artiodattili e suidi non domestici allevati o selvatici e solipedi selvatici
 - [Decisione 2000/572/CE](#) (come modificata) per preparazioni di carni
 - [Dec. 2007/777/CE](#) come modificata, per prodotti a base di carne
 - [Regolamento \(CE\)N. 119/2009](#) (come rettificato e modificato) per carni di coniglio, selvaggina in libertà e allevata
 - [Decisione 2003/779/CE](#) (come modificata) per involucri di origine animale
 - [Reg.\(UE\)N. 605/2010](#) (come modificato) per latte e prodotti derivati
 - [Reg. \(CE\) N. 798/2008](#) (come modificato) per carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovo prodotti
 - [Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) (come modificato) per animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati
 - [Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#) (come modificato) per prodotti NHC

- Condizioni particolari si applicano al transito di partite provenienti dalla Bosnia Erzegovina attraverso il territorio della Croazia destinate a Paesi Terzi e per partite provenienti da o destinate alla Russia, ma le procedure non si applicano ai PIF italiani.

Per i prodotti per i quali non è prevista una certificazione specifica, è sufficiente un generico certificato di salubrità.

- 2) Dopo l'effettuazione del controllo d'identità il veterinario autorizza il transito dopo aver verificato che la partita sia inviata sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T1.
- 3) Il veterinario ufficiale compila il DVCE indicando il posto d'ispezione frontaliere attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità europea compilando la casella 31 del DVCE;
- 4) Gli originali dei certificati sanitari non vengono trattenuti dal PIF, ma scortano la merce ; il PIF trattiene copie degli stessi certificati;
- 5) La partita deve essere trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliere di introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale del citato posto d'ispezione e senza manipolazione durante il trasporto; i sigilli devono essere indicati sul DVCE nella casella 38.
- 6) La partita deve uscire dal territorio della Comunità attraverso il PIF di uscita indicato entro 30 giorni dalla partenza.
- 7) L'uscita dal territorio della Comunità deve essere certificata dal PIF di uscita che verifica che la partita ricevuta è conforme a quella spedita dal PIF di ingresso; lo stesso PIF di uscita è tenuto a compilare la casella 41 del DVCE.
- 8) Qualora il PIF di ingresso non venga informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità europea entro il termine massimo di 30 giorni dalla partenza, ne informa la competente autorità doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.

PARTITE DI ANIMALI VIVI

Il transito di partite di animali vivi segue procedure diverse a seconda che la partita attraversi il territorio comunitario o permanga all'interno del perimetro di un aeroporto.

1) Il transito **sul territorio nazionale** degli animali in provenienza da un Paese terzo con destinazione ad un altro Paese terzo è **autorizzato dal Ministero della Salute** a condizione che:

- a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere presso il quale gli animali devono subire i controlli previsti;
- b) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo cui sono avviati gli animali all'uscita dal territorio nazionale si impegna a non respingere in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito;
- c) qualora il trasporto debba transitare nel territorio di un altro o di altri Stati membri l'autorità competente di tali Stati abbia autorizzato il transito stesso;
- d) l'interessato si impegni a rispettare i requisiti previsti in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
- e) il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario previsto;

f) le sole manipolazioni autorizzate nel corso del trasporto in transito sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio comunitario o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.

- Il transito di equidi, di pollame e di animali d'acquacoltura rappresentano un'eccezione a tale regola, risultando disciplinati a livello comunitario dal [Decisione 2010/57/UE](#) (come modificata) per gli equidi, dal [Reg. \(CE\) N. 798/2008](#) (come modificato) per il pollame e dal [Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) (come modificato) per gli animali d'acquacoltura. Condizioni fissate dalla norma comunitaria si applicano anche al transito di bovini da Kaliningrad attraverso il territorio della Lituania, ma non riguardano PIF italiani.

2) L'**autorizzazione** al transito viene rilasciata **dal veterinario del PIF** se gli animali non sono destinati ad attraversare il territorio della Comunità, ma raggiungeranno il Paese terzo di destinazione **senza uscire dal perimetro dell'aeroporto di arrivo**.

3) Il veterinario del posto d'ispezione frontaliere consente il transito a condizione che i controlli documentali, d'identità e fisici abbiano dato risultati favorevoli e che gli animali rispondano ai requisiti fissati dalla autorizzazione ministeriale e alle garanzie e condizioni sanitarie stabilite dalla Comunità;

4) Il veterinario è tenuto a verificare il ruolino di marcia ove richiesto.

5) Il veterinario rilascia il DVCE e trattiene copia dei certificati sanitari di scorta, mentre **l'originale segue la partita**;

6) Deve essere completata la casella 34 del DVCE dove viene individuato il PIF di uscita

7) Il PIF dà immediata comunicazione del transito autorizzato alle autorità competenti dello Stato Membro o degli Stati Membri di transito e al posto frontaliere di uscita dal territorio comunitario o nel caso che il transito avvenga sul solo territorio nazionale, al posto di ispezione frontaliere di uscita dal territorio nazionale.

8) L'uscita dal territorio della Comunità deve essere certificata dal PIF di uscita che verifica che la partita ricevuta è conforme a quella spedita dal PIF di ingresso; lo stesso PIF di uscita è tenuto a compilare la parte 3 del DVCE.

9) Qualora il PIF non riceva comunicazione di uscita dal territorio della Comunità ne informa la competente autorità doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione degli animali.

SANZIONI

Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali o prodotti provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunità, senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.165 ad Euro 30.987.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione 2011/215/UE](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2000/208/CE](#)

[Regolamento \(CE\)N. 119/2009](#) (come rettificato e modificato)

[Regolamento \(UE\) N. 206/2010](#) (come rettificato e modificato)

[Decisione 2000/572/CE](#) (come modificata)

[Dec. 2007/777/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\)N. 119/2009](#) (come rettificato e modificato)

[Decisione 2003/779/CE](#) (come modificata)

[Reg.\(UE\)N. 605/2010](#) (come modificato)

[Reg. \(CE\) N. 798/2008](#) (come modificato)

[Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) (come modificato)

[Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#) (come modificato)

[Decisione 2010/57/UE](#) (come modificata)

5.4 PROVVEDIMENTO DI REIMPORTAZIONE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Nel caso di **animali vivi** il provvedimento di reintroduzione riguarda esclusivamente i cavalli registrati esportati temporaneamente dal territorio della Comunità per manifestazioni sportive, o culturali, corse o competizioni ed è disciplinata dalla [Decisione della Commissione 1993/195/CE](#) (come modificata), e dalla [Decisione della Commissione 2004/211/CE](#) (come modificata) che stabilisce l'elenco dei Paesi Terzi da cui sono autorizzate le importazioni; è consentita solo da Paesi elencati nell'allegato I, colonna 7, della Decisione della Commissione 2004/211/CE. Si vedano in proposito le [linee guida](#) per l'importazione di equidi.

Nel caso di partite di **prodotti di o.a.**, la reimportazione riguarda partite di origine comunitaria che non sono state ammesse in un Paese Terzo e che sono rispedito allo stabilimento d'origine nell'Unione Europea.

PROCEDURA

1. Nel caso di equidi registrati, devono essere eseguiti i controlli documentali, d'identità e clinici.
2. Nel caso di partite di prodotti o.a., devono essere eseguiti il controllo documentale e d'identità e, in caso di sospetto, il controllo materiale.
 - 2.1. Il controllo documentale viene effettuato per verificare che i prodotti siano accompagnati:

2.1.1. dall'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo o da una sua copia autenticata dall'autorità di detto Paese, integrato con:

- i motivi del respingimento,
- la garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto
- la dichiarazione che i prodotti non hanno subito alcuna manipolazione;
- nel caso di contenitori sigillati, da un attestato nel quale il trasportatore dichiara che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;

2.2. la partita deve essere inviata direttamente verso lo stabilimento d'origine dello Stato Membro che ha rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati Membri, il trasporto deve essere precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati Membri di transito, dal veterinario ufficiale del PIF in cui la partita viene introdotta per la prima volta nel territorio della Comunità.

2.3. I prodotti oggetto di reimportazione devono essere trasportati sino allo stabilimento d'origine, nel rispetto della procedura che prevede la sorveglianza dal PIF sino allo stabilimento di destinazione (articolo 8 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80) in vincolo sanitario ed in particolare:

- I mezzi di trasporto devono essere a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del PIF d'ingresso in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore;

- il veterinario ufficiale deve informare il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del luogo di sua destinazione;

- nello stabilimento di destinazione i prodotti devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria;

- il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione deve notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliere d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni. L'arrivo a destino della partita deve essere notificata dall'ASL competente sullo stabilimento di destinazione al PIF che ha rilasciato il DVCE attraverso il sistema TRACES

2.4. Non è possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le condizioni fissate al punto 2.1, l'autorità competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.

SANZIONI

Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal PIF d'introduzione sino allo stabilimento di destinazione, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 7.747 ad Euro 46.481

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione 1993/195/CE](#) (come modificata)

[Decisione della Commissione 2004/211/CE](#) (come modificata)

5.5 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE TEMPORANEA

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

L'ammissione temporanea può essere autorizzata solo per **cavalli registrati**, introdotti nella Comunità per un periodo **non superiore ai 90 giorni**.

Gli equidi registrati sono quelli scortati da un documento d'identificazione (passaporto internazionale) rilasciato dall'autorità zootecnica o da altra autorità competente del Paese Terzo di origine dell'equide che tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide, oppure da qualsiasi associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli da competizione o da corsa.

L'ammissione temporanea degli equidi è disciplinata dalla [Decisione della Commissione 2004/211/CE](#) (come modificata) che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni e dalla [Decisione della Commissione 92/260/CE](#) (come modificata) che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione. Si vedano in proposito le [linee guida](#) per l'importazione di equidi. Deroghe alla norma generale stabilita dalle Decisioni 92/260/CE e 2004/211/CE sono previste per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito dalla Decisione 2010/613/UE.

Con [Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 47](#), è stata abrogato l'articolo 6 del Decreto del Ministero della Sanità del 10/10/1994 che disciplinava la trasformazione di ammissioni temporanee di cavalli registrati da Paesi Terzi in importazioni definitive.

PROCEDURA

- 1) L'arrivo degli animali deve essere notificato con almeno 1 giorno di anticipo; sulla prima parte del DVCE deve essere indicata anche la data di uscita ed il PIF tramite il quale l'animale lascerà il territorio della Comunità.
- 2) Lo scarico degli equidi deve avvenire alla presenza del veterinario del PIF.
- 3) Qualora il controllo documentale (provenienza da Paese terzo o parte di Paese terzo autorizzato (colonna 6 dell'allegato 1 Decisione della Commissione 2004/211/CE, e conformità dei certificati e della documentazione di scorta alla [Decisione della Commissione 92/260/CE](#) (come modificata), d'identità e fisico diano esito favorevole, il veterinario rilascia il DVCE tramite il sistema TRACES (casella 36. del DVCE ed indicazione dell'indirizzo di destinazione alla casella 39) e compila il punto VI del certificato sanitario di scorta dell'equide che deve sempre essere accompagnato dal documento d'identificazione dell'equide per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

- 4) **L'originale del certificato sanitario di scorta non deve essere trattenuto dal PIF** (Art. 6 [Decisione della Commissione 97/794/CE](#))
- 5)) il PIF di ingresso deve compilare la sezione VI del certificato e tenere agli atti una copia dello stesso certificato

BASE NORMATIVA

[Decisione della Commissione 92/260/CE](#) (come modificata)

[Decisione della Commissione 2004/211/CE](#) (come modificata)

[Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 47](#)

5.6 PROCEDURA DI INOLTRO A DEPOSITI FRANCHI, DEPOSITI DOGANALI, PROVVEDITORIE DI BORDO O DIRETTAMENTE AD UN MEZZO DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERO

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, possono esservi ammesse soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se:

- la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra destinazione finale da precisare;
- i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.

In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto è considerato come destinato ad essere messo in libera pratica nel Territorio della Comunità.

PROCEDURA

1. PARTITE CONFORMI AI REQUISITI COMUNITARI

- 1.1. Le partite devono essere sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentale, d'identità e materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le condizioni d'importazione; in caso di risultati favorevoli, deve essere rilasciato DVCE con indicazioni di riferimento ai documenti doganali.
- 1.2. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale.
- 1.3. **Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica.**

2. PARTITE NON CONFORMI AI REQUISITI COMUNITARI

- 2.1. Le merci presentate per il controllo presso un PIF, dichiarate dall'interessato al carico non conformi alla normativa comunitaria e destinate ad un deposito di una zona franca, ad un deposito franco, ad un deposito doganale o ad un deposito doganale per provveditorie di bordo approvati ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 o inviate direttamente da un PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, devono essere sottoposte a
- 2.1.1. controlli documentali e d'identità ;
- 2.1.2. il controllo materiale non è richiesto qualora dal controllo documentale risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisiti comunitari, salvo in caso di sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali;
3. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliere autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale, solo se sussistono i seguenti requisiti:
- 3.1. i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto di divieto di esportazione verso il territorio comunitario;
- 3.2. i depositi delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono riconosciuti dal Ministero della Salute ai fini del magazzinaggio dei prodotti non conformi
- 3.3. Per taluni prodotti di origine animale, è necessario tener conto anche delle disposizioni degli atti normativi di seguito elencati che disciplinano, oltre al transito, il magazzinaggio temporaneo di taluni prodotti di o.a. :
- Regolamento (UE) N. 206/2010 (come rettificato e modificato) per carni di bovini, ovi caprini, suini ed equini domestici , e per carni di artiodattili e suidi non domestici allevati o selvatici e solipedi selvatici
 - Decisione 2000/572/CE (come modificata) per preparazioni di carni
 - Dec. 2007/777/CE come modificata, per prodotti a base di carne
 - Regolamento (CE)N. 119/2009 (come rettificato e modificato) per carni di coniglio, selvaggina in libertà e allevata
 - Decisione 2003/779/CE (come modificata) per involucri di origine animale
 - Reg.(UE)N. 605/2010 (come modificato) per latte e prodotti derivati
 - Reg. (CE) N. 798/2008 (come modificato) per carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovo prodotti
 - Reg. (CE) N. 1251/2008 (come modificato) per animali d'acquacoltura vivi, di uova di pesce e di pesci non eviscerati
 - Regolamento (UE) N. 142/2011 (come modificato) per prodotti NHC

Nel caso di prodotti non conformi che non rientrano nel campo di applicazione di dette decisioni (ad esempio miele, prodotti della pesca) è richiesto un certificato o un documento veterinario originale nel quale sia indicato il paese di origine e la destinazione finale dei prodotti. (Nota prot. 15157/P-I-4-c-b-/6 12/4/2006 del 19/4/2006.).

4. La partita di prodotti non conformi deve essere accompagnata sino alla destinazione prevista dai certificati o documenti veterinari originali. Copia di tali certificati o documenti deve essere conservata presso il PIF.
5. Nel caso di esito favorevole dei controlli si applicano, a seconda dei casi, le seguenti procedure:
 - 5.1. Ammissione dei prodotti non conformi al magazzinaggio presso un deposito di una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un deposito per provveditorie di bordo autorizzati per prodotti non conformi ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 80/2000
 - 5.1.1. l'ammissione dei prodotti è certificata dal documento veterinario comune di entrata (DVCE), rilasciato dal veterinario ufficiale presso il PIF di entrata.
 - 5.1.2. Il trasporto dei prodotti non conformi dal PIF verso i sopra citati depositi deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della Decisione della Commissione n. 2000/571/CE:
 - 5.1.2.1. il PIF deve verificare l'autorizzazione della struttura di destinazione (gli elenchi forniti dalla Commissione sono reperibili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm)
 - 5.1.2.2. l'autorità competente del luogo di destinazione deve essere informata
 - 5.1.2.3. il veicolo od il contenitore devono essere muniti di sigilli apposti in modo tale che si rompano all'apertura
 - 5.1.2.4. il mezzo di trasporto utilizzato per il trasferimento deve essere ripulito e disinfettato dopo l'uso
 - 5.1.2.5. le partite devono arrivare alla destinazione prevista entro 30 giorni dall'invio; in caso contrario è necessario contattare l'autorità doganale che provvederà alle indagini necessarie.
 - 5.1.2.6. Le partite di prodotti non conformi sono immagazzinate nei citati depositi solo se munite dei sigilli doganali e all'interno dei depositi devono essere sempre contrassegnate, su ciascuna unità, con il numero di riferimento del DVCE, al fine di facilitarne l'identificazione.

I successivi movimenti delle partite non conformi rientrano nella procedura di vigilanza trattata al capitolo 8 di questo manuale.

5.2. Invio di partite non conformi dal PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero.

- 5.2.1 Quando i prodotti non conformi sono inviati direttamente da un PIF ad un mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, la partita deve essere accompagnata dal DVCE e dal certificato allegato alla Decisione della Commissione n. 2000/571/CE .
- 5.2.2 Per il trasporto dei prodotti non conformi dal PIF verso il mezzo di trasporto di destinazione sono richiesti requisiti analoghi a quelli elencati per il trasporto verso magazzini o depositi di cui al precedente punto 5.1 , ove applicabili.
- 5.2.3 Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea, tale procedura può essere attuata anche per il trasferimento di merci da un PIF ad un porto non sede di PIF. In quest'ultimo caso dovranno essere coinvolte le autorità doganali competenti del PIF di partenza e quelle del porto di destinazione che dovranno garantire la sorveglianza doganale delle merci fino all'imbarco sul mezzo di trasporto marittimo transfrontaliero, che potrà avvenire anche dopo una breve sosta in apposita area designata presso il porto di destinazione.

- 5.2.4 Una volta completata la consegna dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto marittimo, il certificato previsto dalla decisione 2000/571/CE deve essere controfirmato da un funzionario dell'autorità competente o da un rappresentante ufficiale del capitano del mezzo di trasporto marittimo e rispedito al PIF a riprova dell'avvenuta consegna.

Tutte le movimentazioni di partite descritte in questa procedura, devono sempre avvenire sotto sorveglianza doganale.

SANZIONI

Chiunque eserciti l'attività di deposito per merci non conformi senza il prescritto riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 7.747 ad Euro 46.481.

BASE NORMATIVA

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Decisione della Commissione 2000/208/CE](#)

[Decisione della Commissione n. 2000/571/CE](#)

[Regolamento \(UE\) N. 206/2010](#) (come rettificato e modificato)

[Decisione 2000/572/CE](#) (come modificata)

[Dec. 2007/777/CE](#) (come modificata)

[Regolamento \(CE\)N. 119/2009](#) (come rettificato e modificato)

[Decisione 2003/779/CE](#) (come modificata)

[Reg.\(UE\)N. 605/2010](#) (come modificato)

[Reg. \(CE\) N. 798/2008](#) (come modificato)

[Reg. \(CE\) N. 1251/2008](#) (come modificato)

[Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#) (come modificato)

5.7 INOLTRO DELLE PARTITE SOTTO CONTROLLO VETERINARIO : CANALIZZAZIONE VERSO
DESTINAZIONI CONTROLLATE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

La modalità di introduzione sotto controllo veterinario si applica sia come provvedimento finale che ad integrazione di provvedimenti diversi ed interessa sia partite di animali vivi che partite di prodotti.

L'introduzione sotto controllo veterinario richiede un ritorno d'informazione o da parte della ASL competente nel cui territorio viene inviata la partita canalizzata, o da parte di altro PIF che vigila sull'uscita delle partite in transito o introdotte sotto vigilanza doganale in strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 12 o 13 del [Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

Qualora la norma comunitaria o, nei settori non armonizzati, quella nazionale prevedano la messa in quarantena o l'isolamento, degli animali vivi, la partita viene inoltrata sotto controllo veterinario, cioè vincolo sanitario, per destinazioni controllate : mattatoi, centri di quarantena e organismi riconosciuti. Qualora il veterinario decida la messa in quarantena dei soggetti o tale indicazione sia contenuta nella autorizzazione che ne consente l'introduzione, è possibile, previo assenso della ASL competente, disporre l'introduzione sotto controllo veterinario presso l'azienda di destinazione. Viene applicata la modalità di inoltro sotto controllo veterinario per tutte le partite di animali vivi in transito.

Si citano quali esempi l'importazione di uccelli diversi dal pollame, l'importazione di pollame vivo, l'introduzione di animali destinati alla macellazione e le importazioni di animali non armonizzati per i quali sia necessaria una autorizzazione ministeriale, quali i primati.

Questa procedura si applica alle partite di prodotti di origine animale il cui inoltro è autorizzato ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, per le quali cioè la normativa prevede la sorveglianza dal PIF sino allo stabilimento di destinazione (ad esempio prodotti intermedi come definiti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e Regolamento (UE) N. 142/2011, o partite di prodotti in reimportazione) o per le quali il vincolo sanitario viene stabilito dalla autorizzazione ministeriale all'importazione (ad esempio campionature commerciali)

L'introduzione sotto controllo veterinario è inoltre prevista per

- le partite di prodotti oggetto di reimportazione,
- le partite in transito,
- le partite inoltrate a depositi e magazzini doganali e franchi, le partite destinate a provveditorie di bordo o direttamente ad un mezzo di trasporto internazionale,
- le partite inviate alla distruzione od alla trasformazione in uno stabilimento autorizzato ai sensi del [Regolamento \(Ce\) 1069/2009](#) (come modificato) e del [Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#) (come modificato)

PROCEDURA

1. L'inoltro delle partite di animali vivi a destinazioni controllate prevede che il veterinario verifichi l'autorizzazione della struttura di destinazione:

- 1.1. per uccelli diversi dal pollame, l'inclusione dello stabilimento negli elenchi reperibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm (precedentemente allegati al Regolamento (CE) 318/2007) ;l'elenco relativo agli impianti italiani autorizzati è consultabile tramite il link: https://www.vetinfo.sanita.it/sso_portale/informazioni/docinfo/1.5_stazioni_quarantena_EN.pdf

- 1.2. per l'inoltro ad organismi riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 633, l'inclusione nell'elenco reperibile tramite il collegamento sotto evidenziato: https://www.vetinfo.sanita.it/ssso_portale/informazioni/docinfo/1.7_organismi_istituti_centri_EN.pdf
 - 1.3. per l'inoltro a mattatoi, l'autorizzazione ed il numero di riconoscimento dello stabilimento; http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm; per l'inoltro presso centri di raccolta verificare sul sito <http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/assembly/assembly.htm>;
 - 1.4. per l'inoltro ad incubatoi, o ad allevamenti di pollame, la presenza agli atti d'ufficio del nulla osta d'idoneità della struttura rilasciato dalla ASL territorialmente competente, ai sensi della nota 600.3/SA.22/6674 del 14/10/1996
2. Analoghe verifiche devono essere effettuate riguardo l'inoltro a destinazioni controllate di partite di prodotti:
 - 2.1. l'inoltro di prodotti intermedi presuppone l'autorizzazione dello stabilimento di destinazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 (vedi elenchi presenti sul sito: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm)
 - 2.2. L'inoltro di campionature commerciali prevede l'esistenza di una preventiva notifica ministeriale.
 3. il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario:
 - 3.1. in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto d'ispezione frontaliero; il numero del sigillo e dei sigilli apposti dal PIF deve essere indicato sul DVCE.
 - 3.2. I prodotti la cui importazione è autorizzata a fini particolari devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dalla norma doganale
 - 3.3. Il DVCE deve recare indicazione della destinazione autorizzata, compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista per i prodotti;
 - 3.4. Per gli animali destinati ad organismi riconosciuti che, per ragioni di riservatezza sono coperti dall'anonimato, è sufficiente indicare il numero di riconoscimento, omettendo l'indirizzo della destinazione autorizzata;
 4. E' opportuno che il veterinario ufficiale informi il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, oltre che con la compilazione del DVCE, tramite l'invio di fax o messaggio e-mail;
 5. può risultare opportuno informare l'interessato al carico degli obblighi derivanti dalla procedura di canalizzazione, utilizzando anche una modulistica predisposta ad hoc;
 6. nello stabilimento di destinazione i prodotti e gli animali devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria o nazionale;
 7. il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, o quello competente sul deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione dei prodotti ovvero dal responsabile del deposito intermedio, deve:

- 7.1. notificare al veterinario del PIF d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni (conferma attraverso la casella 41 del DVCE in TRACES);
 - 7.2. comunicare al veterinario del PIF d'introduzione l'esito finale della procedura di canalizzazione sulle partite poste sotto controllo veterinario.
8. E' opportuno tenere traccia delle partite soggette a procedura di canalizzazione.

SANZIONI

Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal PIF d'introduzione sino allo stabilimento di destinazione, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 7.747 ad Euro 46.481

Chiunque non rispetti le disposizioni emanate dal PIF relative alla messa in quarantena o all'isolamento di animali vivi, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.033 ad Euro 6.197

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(Ce\) 1069/2009](#) (come modificato)

[Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#) (come modificato)

[Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 633](#)

Nota 600.3/SA.22/6674 del 14/10/1996

Nota DGVA-III/42194/P-I.4.c.b/10 del 13/12/2005;

5.8 NON AMMISSIONE ALL'IMPORTAZIONE

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

L'introduzione nel territorio comunitario o nazionale di una partita di prodotti o animali vivi è vietata qualora non siano rispettati i requisiti richiesti per l'importazione, quando cioè uno dei controlli eseguiti ha dato esito sfavorevole.

La non ammissione è un provvedimento che necessita di un perfezionamento successivo con la indicazione della procedura definitiva cui è destinata la partita non ammessa

- 1) Se dai controlli risulta che il **prodotto** non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarità, il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone:
 - a) la **rispedizione** del prodotto fuori dal Territorio Comunitario verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine massimo di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliere e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. La procedura di rispedizione richiede l'espletamento preliminare di alcune formalità:
 - i) L'importatore è tenuto ad informare l'autorità competente del Paese d'origine o del Paese di destinazione se diverso dei motivi e delle circostanze per cui la partita non può essere introdotta nella Comunità;
 - ii) Se viene richiesta la rispedizione in un Paese Terzo diverso da quello d'origine, l'autorità competente di detto Paese Terzo deve notificare al PIF la sua disponibilità ad accettare la partita.
 - b) la **distruzione** del prodotto con le modalità di cui al Regolamento (CE) 1069/2009 presso l'impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliere, in uno dei seguenti casi:
 - (1) la rispedizione non risulti possibile in base ai risultati della visita sanitaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria, ovvero quando la partita presenti un rischio grave per la salute pubblica od animale (vedi anche procedura di gestione sullo smaltimento dei rifiuti);
 - (2) è trascorso il termine fissato per la rispedizione
 - (3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso.
 - c) su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere può rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la **trasformazione** dei prodotti, in conformità ai [Regolamento \(Ce\) 1069/2009](#) (come modificato) ed al [Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#) (come modificato)
 - d) Il [Regolamento \(CE\) 882/2004](#), prevede inoltre che il veterinario ufficiale possa prendere altre misure appropriate quali :
 - i) l'uso delle partite per fini diversi da quelli originariamente previsti

o

- ii) trattamenti speciali per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti del Paese Terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, ma esclusa la diluizione, purché i trattamenti siano eseguiti in stabilimenti appositamente autorizzati e sotto controllo ufficiale.
- 2) Qualora la partita che non soddisfa le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale sia costituita da **animali vivi**, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliere, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:
- a) le misure necessarie a garantire il benessere degli animali, (sosta ed alimentazione degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro);
 - b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;
 - c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere **rispedita** fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria;
 - d) qualora motivi di polizia sanitaria si oppongano o sia impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliere:
 - i) può, previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unità sanitaria locale, autorizzare la **macellazione** degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
 - ii) deve, in caso contrario, ordinare l'**eutanasia** degli animali, stabilendo le condizioni relative al controllo della distruzione delle carcasse .
- 3) Le spese relative all'accudimento, alla rispedizione, alla macellazione od all'abbattimento sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, mentre l'eventuale ricavato dalla vendita dei prodotti derivati dagli animali macellati, spetta all'interessato al carico.

PROCEDURA

- 1) A seguito del riscontro di non conformità di una partita, il veterinario ufficiale
- a) rilascia il [verbale di non ammissione](#) e lo notifica all'interessato al carico;
 - b) trasmette all'Ufficio VIII ed alle Autorità Doganali copia del verbale di non ammissione;
 - c) dispone il blocco della partita in attesa dell'esecuzione del provvedimento definitivo, in strutture sotto la sua diretta supervisione e sotto controllo doganale;
 - d) annulla i certificati o i documenti veterinari che accompagnano la partita respinta al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliere; nel caso di animali vivi il modello di timbratura richiesta è indicato nella [Decisione della Commissione 97/794/CE](#);

- e) sentito l'interessato al carico, emana il provvedimento definitivo, completando, in caso di rispedizione di animali vivi, anche la casella 44 del DVCE animali.
- 2) In caso di grave rischio sanitario, il veterinario può emettere direttamente un ordine di distruzione ([ordine di distruzione](#))

Tutte le spese derivanti dal magazzinaggio e dai provvedimenti derivanti dalla non ammissione all'importazione sono a carico dell'interessato al carico.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Regolamento \(CE\) N. 282/2004](#) (come modificato)

[Decisione della Commissione 97/794/CE](#)

[Regolamento \(CE\) 882/2004](#)

MODULISTICA PERTINENTE (ALLEGATO O)

[VERBALE NON AMMISSIONE](#)

[ORDINE DI DISTRUZIONE](#)

6 CONCLUSIONE DEI CONTROLLI

6.1 RILASCIO DEL DVCE

- 1) Prima del rilascio all'interessato al carico dell'originale del DVCE, è necessario verificare la correttezza formale dell'atto:
 - a) Completezza e correttezza dei dati presenti;
 - b) Presenza, sulla prima parte del DVCE, della firma dell'interessato al carico;
 - c) Apposizione del timbro ufficiale della Repubblica Italiana nello spazio previsto;
 - d) Firma e timbro del veterinario responsabile dell'atto, in colore diverso rispetto al testo del DVCE.
- 2) L'originale del DVCE deve scortare la partita sino alla destinazione indicata sullo stesso documento, mentre agli atti d'ufficio viene trattenuta una copia; una seconda copia viene consegnata all'interessato al carico.
- 3) Gli originali dei certificati e/o documenti di scorta alla partita devono essere allegati alla copia di DVCE trattenuta agli atti d'ufficio, con l'eccezione dei casi di transito, di rispedizione, inoltre a magazzini

doganali, provveditorie di bordo o mezzi di trasporto marittimi transfrontalieri ed equidi registrati in ammissione temporanea, per i quali l'originale dei certificati scorta la partita a destino ed agli atti d'ufficio viene mantenuta una copia dei certificati sanitari.

- 4) Nei casi diversi da quelli indicati al paragrafo 3 , all'originale del DVCE deve essere allegata una copia dei certificati sanitari e/o documenti originali firmata, timbrata e datata dal responsabile dei controlli.
- 5) Qualora la partita sia stata oggetto di controlli analitici, una copia del verbale di prelievo e dei risultati degli esami condotti deve essere tenuta agli atti d'ufficio; copia dei risultati deve inoltre essere trasmessa alla ASL competente non appena disponibile.

6.1.1 RILASCIO DEL DCE E/O DEL DVE

La gestione delle partite di prodotti di o.a. che non sono compresi nella Decisione 2007/275/CE ma sono sottoposti a controlli veterinari sulla base di disposizioni nazionali (ALLEGATO R) è effettuata tramite il sistema NSIS-SINTESI PIF. Dopo l'esecuzione dei controlli presso il PIF, viene per tali spedizioni rilasciato un documento denominato DVE.

Alla luce dell'entrata in vigore il 25/01/2010 del REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 (come modificato) che introduce livelli accresciuti di controlli ufficiali per taluni mangimi (e alimenti) di origine non animale e stabilisce per tali partite il rilascio di un nuovo documento al termine dell'effettuazione dei controlli (DCE), è stata decisa una revisione delle modalità i certificazione per tutti i prodotti non inclusi nella Decisione 2007/275/CE che sono soggetti a controlli presso i PIF italiani.

Il DCE, che a partire dal 1 gennaio 2014 verrà rilasciato utilizzando il sistema TRACES, deve essere rilasciato per tutte le partite di mangimi di origine non animale diverse da paglia e fieno. Si applicano al DCE procedure analoghe a quelle indicate nel paragrafo 6.1 per il rilascio del DVCE.

Si segnala inoltre che verrà rinominato in "Documento Veterinario di Entrata (DVE)" il documento attualmente stampato tramite il sistema SINTESI (DVCE "nazionale"), per evitare fuorvianti sovrapposizioni con il Documento Veterinario Comune d'Entrata rilasciato dal Sistema TRACES.

Si riporta il link nazionale che individua i punti d'ingresso autorizzati all'effettuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) N. 669/2009:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1152_listaFile_itemName_7_file.pdf

Le indicazioni relativi ai punti d'ingresso autorizzati nei diversi Stati Membri sono reperibili tramite il link:

http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm

6.2 CONTROLLI INTERNI DI CONFORMITA'

E' opportuno che i controlli interni di conformità siano descritti in procedure locali che si adattino alle diverse realtà dei PIF e rispondano a quanto richiesto per ciascun ufficio dalla Direttiva di Terzo Livello.

Le indicazioni successive forniscono quindi solo indicazioni di massima.

6.2.1 VERIFICA DEI DVCE RILASCIATI

- I DVCE emessi devono essere sottoposti ad un controllo di conformità su base percentualmente significativa per verificare la correttezza formale e sostanziale dell'atto, con particolare riferimento alla modalità di compilazione ed alla corretta conservazione di tutta la documentazione inerente la pratica; le percentuali di controllo devono essere conformi a quanto indicato nella Direttiva di Terzo Livello.

Qualora vengano riscontrate anomalie, è necessario provvedere agli adeguati interventi di rettifica.

- Su base mensile deve essere verificato il completamento delle procedure di inoltro sotto controllo veterinario e/o doganale.

Qualora vengano riscontrate anomalie è necessario avviare le opportune procedure di indagine.

- Su base mensile deve essere verificata la completezza delle pratiche di controllo analitico disposte senza fermo della partita, con particolare riferimento alla presenza dei risultati dei test disposti ed alla loro trasmissione alle ASL competenti.
- Deve essere soggetta a verifica la completezza delle pratiche di non ammissione

6.2.2 GESTIONE MANIFESTI DI CARICO

- E' opportuno che su base settimanale sia verificata la gestione dei manifesti di carico, con particolare riferimento alla corrispondenza fra partite presentate e partite manifestate.

6.2.3 CONTROLLI NEI CENTRI D'ISPEZIONE

Devono essere effettuate verifiche sul mantenimento di idoneità delle strutture dei Centri d'Ispezione e sulla completezza e conformità del materiale necessario all'espletamento dei compiti istituzionali (Direttiva di Terzo Livello)

7 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ANIMALI E PRODOTTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

7.1 ANIMALI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

1. Come stabilito con D.M. 20/04/2005 e Circolare n. 51/D del 23/12/2005 dell'Agenzia delle Dogane, l'esecuzione dei controlli su animali a seguito dei viaggiatori in applicazione del Regolamento (CE) [N.998/2003](#) (come modificato), è affidata all'Agenzia delle Dogane, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1.1.Gli animali siano accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento;

1.2.Gli animali non siano destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

1.3.Gli animali siano in numero non superiore a 5;

1.4.Gli animali appartengano ad una delle categorie sotto elencate:

1.4.1.Cani e gatti

1.4.2.Furetti

1.4.3.Invertebrati (escluse api e crostacei), pesci ornamentali tropicali, anfibi e rettili

1.4.4.Fra i mammiferi diversi da quelli dei punti precedenti: roditori e conigli domestici.

Qualora uno dei requisiti non sia soddisfatto, gli animali devono essere sottoposti ai controlli veterinari da parte del PIF.

E' stato chiarito con [Regolamento \(UE\) N. 388/2010](#) che viene esteso ai movimenti fra gli Stati Membri e alle movimentazione da Paesi Terzi precedentemente non inclusi (allegato II, parte B, sezione 2 del Regolamento (CE) N. 998/2003) il limite numerico di 5 cani e/o gatti e/o furetti che possono essere introdotti in uno Stato Membro a seguito del passeggero senza essere sottoposti ai controlli previsti. Per gli animali provenienti da Norvegia e Svizzera ed Islanda, si applicano le modalità di controllo previste per gli scambi intracomunitari.

Gli animali non elencati nel Regolamento (CE) N. 998/2003 (primati, ad esempio), anche se trasportati da viaggiatori, sono sottoposti ai controlli veterinari di cui al [Decreto Legislativo n. 93 del 3 marzo 1993](#)

Nel Regolamento (CE) [N.998/2003](#) (come modificato) sono elencate, fra gli animali da compagnia cui si applicano i controlli di cui al punto 1), anche gli **uccelli diversi dal pollame**. In Italia invece, in applicazione dall'O.M. 10/10/2005 emanata a seguito della epidemia HPAI, gli uccelli diversi dal pollame a seguito dei passeggeri devono essere sottoposti ai controlli veterinari presso i PIF autorizzati dalla Commissione ad effettuare i controlli sanitari sugli animali vivi. L'introduzione di tali animali è consentita solo tramite punti di ingresso che siano anche sede di PIF abilitati.

2. Per l'introduzione in Italia di specie diverse da cani, gatti e furetti, non sono previsti requisiti specifici in relazione alla profilassi della rabbia, ma ad essi si applicano le clausole previste dalla Legge 150/92, relativa alla "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"; è stato predisposto un modello di [certificato](#) sanitario per tali animali.

3. Sebbene i controlli sugli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori diversi dagli uccelli siano demandati all'Agenzia delle Dogane, e l'introduzione nel territorio nazionale possa quindi avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale, è compito del PIF assicurare la cooperazione con i funzionari doganali nei seguenti casi:

3.1. Qualora i controlli rivelino la non conformità ai requisiti Comunitari l'autorità competente decide la procedura da applicare in consultazione con il veterinario ufficiale;

3.2. Quando un animale da compagnia non venga ammesso all'importazione, esso deve essere custodito presso strutture sotto vigilanza ufficiale; nel caso di punto di ingresso che è anche sede di PIF autorizzato è opportuno che l'animale venga accudito presso il "Centro d'Ispezione" O" del PIF;

3.3. I PIF sono comunque tenuti ad assicurare la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali e qualora i controlli necessitino della presenza del personale del PIF, essa deve essere fornita dal personale del PIF più vicino all'ufficio doganale interessato.

In allegato Q sono riportate le linee guida relative ai controlli su animali da compagnia a seguito dei proprietari diversi dagli uccelli.

In tabella sono individuati i punti d'ingresso nel territorio italiano e le autorità responsabili dei controlli ai sensi della normativa vigente per animali a seguito del passeggero

	<i>ANIMALI DA COMPAGNIA DIVERSI DAGLI UCCELLI a seguito del proprietario</i>	<i>UCCELLI a seguito del proprietario</i>
<i>PUNTI D'INGRESSO IN ITALIA</i>	<i>Qualsiasi punto d'ingresso doganale</i>	<i>Solo punti d'ingresso che siano sede di PIF abilitato ad effettuare controlli su animali vivi</i>
<i>AUTORITA' RESPONSABILE DEI CONTROLLI</i>	<i>Sino a 5 soggetti: DOGANA Oltre 5 soggetti: PIF</i>	<i>Indipendentemente dal numero dei soggetti: PIF</i>

All'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm sono indicati i punti d'ingresso per pet di tutti gli Stati Membri.

7.1.1 UCCELLI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

In relazione all'epidemia di Influenza aviaria ad alta patogenicità, il Ministero della Salute ha emanato con OM. 10/10/2005 disposizioni suppletive di controllo su tutti gli uccelli diversi dal pollame trasportati da

passaggeri provenienti da Paesi Terzi diversi da Andorra, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

1. Gli animali possono essere introdotti solo attraverso punti di ingresso doganali che siano anche sede di PIF abilitati ad effettuare i controlli su animali vivi
2. Gli animali devono essere in numero non superiore a 5
3. Deve essere notificato l'arrivo degli animali almeno 48 ore di anticipo dal proprietario o dalla compagnia aerea o navale che effettua il trasporto
4. Il PIF effettua sugli animali i controlli previsti dalla [Decisione 2007/25/CE](#) (come modificata) al fine di verificare:
 - a. che gli animali provengano da un Paese Terzo membro dell'OIE (http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm)
 - b. che:
 - I) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato negli allegati I o II del [Regolamento \(UE\) N. 206/2010](#) (come modificato)

o
 - II) dopo l'importazione nello Stato Membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità del [Regolamento \(UE\) n. 139/2013](#) della Commissione (che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 318/2007)

(Si vedano in proposito l'elenco delle strutture nazionali tramite il link https://www.vetinfo.sanita.it/sso_portale/informazioni/docinfo/1.5_stazioni_quarantena_EN.pdf , e l'elenco delle strutture della UE e dei Paesi EEA tramite il link http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm)

o
 - III) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore,

oppure

IV) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l'antigene o il genoma H5N1 effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.

- c. che siano scortati da un certificato conforme all'Allegato II della [Decisione 2007/25/CE](#) (come modificata), firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo e da una dichiarazione del proprietario o suo rappresentante conforme a quella dell'allegato III della stessa decisione.

5. Effettuati i controlli documentali e d'identità il veterinario rilascia il DVCE.

6. È fatto carico alle compagnie aeree e navali che operano su rotte internazionali garantire un'adeguata informazione ai passeggeri; le stesse compagnie devono garantire che sia consentito l'imbarco soltanto ai volatili che soddisfano i requisiti previsti, che essi siano destinati ad essere sbarcati in porto o aeroporto sede di PIF autorizzato ad effettuare i controlli su animali vivi e che per essi sia stato effettuato il preavviso previsto.

7. Qualora dai controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni fissate, i PIF devono provvedere al sequestro degli animali ed al successivo respingimento nel Paese d'origine sotto la responsabilità della compagnia aerea o navale che ha consentito l'imbarco; la stessa compagnia deve garantire il benessere degli animali in attesa della rispedizione e durante il trasporto.

7.1.2 CANI, GATTI E FURETTI A SEGUITO DEI PASSEGGERI

Le importazioni di animali a seguito dei passeggeri in numero pari od inferiore a 5 sono di competenza doganale sulla base del Decreto 20Aprile2005.

E' opportuno verificare il concetto di animale da compagnia che accompagna il viaggiatore consultando la nota 366328 della Commissione del 22/03/2012; anche se non trasportato direttamente dal proprietario (cane imbarcato con AWB o su un volo diverso da quello su cui ha viaggiato il proprietario) è possibile considerare che l'animale continui ad essere compreso nella definizione dell'articolo 3 del regolamento 998 se il proprietario:

- dichiara la natura non commerciale del movimento al punto II.7 del nuovo certificato sanitario stabilito dalla Decisione 2011/874/UE
- indica in tale dichiarazione la persona cui delega la responsabilità dell'animale (o o persona fisica o vettore)
- dimostra, a richiesta dell'autorità competente che il movimento dell'animale fa parte del movimento del proprietario (anche tramite biglietto aereo o boarding pass)

E' stato chiarito con [Regolamento \(UE\) N. 388/2010](#) che i controlli veterinari devono essere effettuati per cani, gatti e furetti in numero superiore a 5 per provenienze da qualsiasi Paese Terzo, inclusi Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Città del Vaticano. I controlli ai movimenti da Svizzera e Norvegia si applicano secondo modalità analoghe a quelle previste per gli scambi fra Stati Membri.

Per movimenti a carattere non commerciali che riguardino fino a 5 soggetti, le importazioni sono disciplinate dalla [Decisione 2011/874/UE](#) e dal [Regolamento \(CE\) N.998/2003](#) (come modificato) che stabilisce l'elenco dei paesi Terzi in relazione alla necessità di titolazione anticorpale.

- I movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a 5 cani, gatti o furetti sono autorizzati da **qualsiasi paese terzo**, ma le condizioni sanitarie sono diverse a seconda che gli animali siano originari o provenienti da Paesi Terzi che

a) siano elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure

b) non siano elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

Qualora gli animali provengano da Paese o Territorio presente nell'allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. **998/2003 non è richiesta la titolazione anticorpale**;

Qualora invece gli animali siano originari o siano transitati da un **Paese Terzo non compreso** fra quelli di cui al punto precedente, **è richiesta la titolazione anticorpale** nei confronti della rabbia

- Gli animali devono essere **identificati** con microchip o tramite un tatuaggio chiaramente leggibile applicato prima 3 luglio 2011, il cui codice alfa numerico corrisponda a quello presente sul certificato sanitario (per animali destinati a Regno Unito, Malta ed Irlanda è ammessa solo l'identificazione tramite microchip).

Il Regolamento (UE) N. 438/2010 che modifica il Regolamento 998/2003 ha stabilito con chiarezza all'allegato 1bis le caratteristiche del trasponditore da utilizzare (deve essere conforme alla norma ISO 11784, applicare le tecnologie HDX o FDX-B e deve poter essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785).

Se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall'allegato I *bis*, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore

- Gli animali devono aver subito una **vaccinazione antirabbica** in corso di validità ([DEC 2005/91](#)), effettuata cioè da almeno 21 giorni in caso di prima vaccinazione. La data di effettuazione della vaccinazione non deve essere antecedente la data di impianto del microchip. Una rivaccinazione è considerata come prima vaccinazione se non è stata effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione precedente.

I requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica sono stati stabiliti dal Regolamento (UE) n. 438/2010 che modifica il Regolamento (CE) N. 998/2003 e sono reperibili all'allegato 1 ter dello stesso regolamento.

- **La titolazione anticorpale**, ove richiesta, deve essere effettuata almeno un mese dopo la vaccinazione in un laboratorio autorizzato

(vedi http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)

A decorrere dalla data di effettuazione del test deve essere trascorso un periodo di almeno tre mesi prima della spedizione verso la CEE.

Non è necessario che venga rinnovata la titolazione su un animale che dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti è stato rivaccinato contro la rabbia nel periodo di validità di una precedente vaccinazione.

- Agli animali destinati in Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta si applicano le misure sanitarie preventive di trattamento contro le forme intestinali adulta e larvale del parassita *Echinococcus multilocularis* previste dal [Regolamento \(UE\) n. 1152/2011](#).

-Il **certificato sanitario** deve essere conforme a quello stabilito all'allegato II della decisione 2011/874/UE. Il nuovo certificato può essere utilizzato per più soggetti.

Sono autorizzati ad utilizzare invece il passaporto stabilito da [Decisione 2003/803/CE](#) Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Vaticano.

Al certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati e una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati dei test sugli anticorpi della rabbia qualora richiesto.

All'indirizzo sotto evidenziato è consultabile la linea guida fornita dalla Commissione per cani, gatti e furetti a seguito dei passeggeri provenienti da paesi terzi, con i collegamenti ai siti istituzionali di Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta e Finlandia.

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm

SANZIONI

Sanzioni specifiche sono previste dalla [Legge 4 novembre 2010 n201](#), che modifica anche gli articoli 544-bis e ter del Codice Penale in materia di uccisione e maltrattamento degli animali

BASE NORMATIVA

[Regolamento \(CE\) N.998/2003](#) (come modificato)

D.M. 20/04/2005

Circolare n. 51/D del 23/12/2005 dell'Agenzia delle Dogane

O.M. 10/10/2005

[Decisione 2007/25/CE](#) (come modificata)

[Decisione 2011/874/UE](#)

[Decisione 2005/91](#)

[Decisione 2003/803/CE](#)

[Regolamento \(UE\) N. 388/2010](#)

[Regolamento \(UE\) n. 1152/2011.](#)

[Legge 4 novembre 2010 n 201](#)

7.2 PROCEDURE DI CONTROLLO SU PRODOTTI DI O.A. PER IL CONSUMO PERSONALE

Dal primo maggio 2009 è in vigore il [Regolamento \(CE\) N. 206/2009](#) (come modificato) che stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore ed abroga il Regolamento (CE) N. 745/2004.

L'articolo 16 del [Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#) esclude dai controlli sistematici da effettuarsi da parte dei PIF i prodotti di origine animale:

- i) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro consumo personale,
- ii) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale purché
 - a. come stabilito con [Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato) siano conformi al [Regolamento \(CE\) N. 206/2009](#) (come modificato)
 - b. provengano da un Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni

Il regolamento si applica fatte salve le misure di protezione o di controllo ed eradicazione di malattie disposte livello comunitario.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del **bagaglio dei viaggiatori** o formano oggetto di piccole **spedizioni a privati** o sono **ordinate a distanza** (ad esempio per **posta, telefono o Internet**) e sono consegnate al consumatore.

Il regolamento (CE) N. 206/2009 disciplina cioè le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE.

La norma si applica anche ai **prodotti composti** diversi da quelli disciplinati dall'art. 6, paragrafo 1 della Decisione 2007/275/CE.

Il regolamento comprende oltre ai prodotti di o.a. destinati al c.u. , i prodotti destinati all'alimentazione di **animali da compagnia**.

CAMPO DI ESCLUSIONE

- Il Regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.
- Il Regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda.
- Il regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate **misure di protezione**, vale a dire che in presenza di misure di protezione il Regolamento che esclude dal controllo veterinario sistematico determinate tipologie di prodotti con le modalità descritte nell'ambito di applicazione, non può essere applicato.
- Il regolamento non si applica ai prodotti composti di cui all'articolo 6, parte 1 della Decisione 2007/275/CE
- Permane la deroga per l'introduzione di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini ed alimenti speciali per motivi medici (Allegato II, parte 1) purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura; siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, purché non superino il peso di 2 kg; il quantitativo concesso è di 10 Kg per provenienze da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda. Oltre tali limiti, diventa obbligatorio il controllo da parte del PIF.
- Analoga deroga è prevista sino ai 2 Kg per alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici (allegato II parte 2) che non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale e la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso. Il quantitativo concesso è di 10 Kg per provenienze da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda.

PROCEDURA

- Tutti i prodotti contenenti **carni o prodotti a base di carne, latte o prodotti a base di latte** riconducibili ai codici doganali elencati nell'allegato I, parte 1 e 2, del Regolamento (CE) N. 206/2009 siano essi trasportati nei bagagli o spediti a distanza a scopo non commerciale, devono essere sottoposti ai previsti controlli veterinari nel PIF d'ingresso nella UE e devono soddisfare i requisiti fissati dalla norma comunitaria per le importazioni di carattere commerciale. Non si applica a tali prodotti l'esclusione di controlli sistematici stabilita all'articolo 16 del legislativo 25 febbraio 2000 n. 80. (Si veda In ALLEGATO Q la tabella che riporta l'elenco di tali [prodotti](#) ed i codici doganali che li contraddistinguono)

Qualora tali prodotti provengano da Faroer, Groenlandia ed Islanda, lo loro introduzione in esenzione dai controlli veterinari è consentita sino ad un quantitativo di 10 Kg.

- I **prodotti ittici** freschi eviscerati o preparati o trasformati possono essere introdotti in esenzione dai controlli veterinari purché il quantitativo non superi i **20 chilogrammi o il peso di un pesce**, se supera tale limite.

Le restrizioni relative ai prodotti ittici non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer o dall'Islanda.

- **Altri prodotti di origine animale** non sono soggetti ai controlli veterinari a condizione che il loro peso non superi la quantità di 2 Kg.

Qualora tali prodotti provengano da Faroer, Groenlandia ed Islanda, lo loro introduzione in esenzione dai controlli veterinari è consentita sino ad un quantitativo di 10 Kg.

Restrizioni aggiuntive sono presenti per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona.

Qualora siano presenti categorie diverse di prodotti di o.a., a ciascuna tipologia si applicano i criteri sopra elencati.

Qualora i prodotti non possano essere esclusi dal controllo veterinario per categoria di merce o per superamento del peso consentito, essi devono essere sottoposti ai controlli stabiliti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 ed essere conformi ai requisiti fissati per le analoghe spedizioni a carattere commerciale.

I prodotti che non rispettano i requisiti stabiliti devono essere sequestrati e distrutti ai sensi dell'articolo 5 del [Decreto 10 marzo 2004](#) emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con spese a carico del detentore o del responsabile della merce.

Il gestore delle strutture presso le quali i controlli hanno luogo, sono tenuti ad assicurare lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti da distruggere.

Il Regolamento (CE) N. 206/2009 prevede l'obbligo di informazione del pubblico riguardo i requisiti relativi all'introduzione nella Comunità dei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali. In particolare viene stabilito che gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi, nonché i servizi postali, richiamino l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite in tale regolamento.

Il materiale informativo è stato predisposto dalla Commissione e può essere reperito tramite i link: http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/customposters2008_en.html

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/passenger_communication_en.html

Con Circolare 7581 del 20 aprile 2009 sono fornite indicazioni operative ai PIF ed all'Agenzia delle Dogane sull'introduzione nell'Unione Europea di scorte personali di prodotti di origine animale.

Si riporta in forma semplificata una tabella redatta dalla Commissione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) N. 206/2009 sulle scorte personali.

		Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera	Groenlandia	Isole Islanda	Faeroe	Altri Paesi Terzi
Prodotti di o.a. per il consumo personale	Carne, latte e prodotti derivati	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg		0
	Cibo per lattanti e alimenti a fini	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg		2 Kg

	medici				
	Prodotti ittici	Quantità ragionevole	20 Kg	Quantità ragionevole	20 Kg
	Altri prodotti (miele, lumache.)	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	2 Kg
Alimenti di origine animale per animali da compagnia	Carne, latte e derivati	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	0
	Mangimi a fini medici	Quantità ragionevole	10 Kg	10 kg	2 Kg

La dizione “ Quantità ragionevole” è utilizzata per indicare che il quantitativo deve essere tale da differenziare le spedizioni a carattere personale da quelle con finalità commerciali, ma che non sono stati stabiliti specifici limiti di peso nel Regolamento (CE) N. 206/2009.

BASE NORMATIVA

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#)

[Regolamento \(CE\) n. 136/2004](#) (come modificato)

[Decreto 10 marzo 2004](#)

CIRCOLARE 14 OTTOBRE 2004 N. 59/D dell’Agenzia delle Dogane

[Regolamento \(CE\) N. 206/2009](#) (come modificato)

CIRCOLARE 7581 del 20 aprile 2009

8. PROCEDURE DI CONTROLLO PER PRODOTTI NON CONFORMI DI O.A. IN DEPOSITI DOGANALI E DEPOSITI PER IL RIFORNIMENTO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERI

8.1 PARTE I : DEPOSITI DOGANALI (in corso di revisione)

I-1 ASPETTI AUTORIZZATIVI

I-2 REQUISITI

I-3 SPEDIZIONE E RICEZIONE DEI PRODOTTI

I-4 GESTIONE DELLO STOCCAGGIO

I-5 INVIO PRODOTTI E DESTINAZIONI

I-6 COMPITI OPERATORE:GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

I-7 GESTIONE PRODOTTI DA TERMODISTRUGGERE

I-8 SANZIONI

8.2 PARTE II : DEPOSITI DI RIFORNIMENTO PER MEZZI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERI

II-1 ASPETTI AUTORIZZATIVI

II-2 REQUISITI

II-3 SPEDIZIONE E RICEZIONE DEI PRODOTTI

II-4 INVIO PRODOTTI E DESTINAZIONI

II-5 COMPITI OPERATORE: GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI

II-6 SANZIONI

BASE NORMATIVA

9. PROCEDURA DI GESTIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI E DEI PRODOTTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

Ai fini della presente procedura sono classificati come rifiuti di *categoria 1*, conformemente al [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato) i seguenti materiali:

- rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- carcasse di animali da compagnia, da giardino zoologico, da circo o di animali utilizzati a fini scientifici, nei casi in cui l'autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali o di animali selvatici sospetti di malattie trasmissibili agli uomini e agli animali;
- prodotti di origine animale risultati non conformi a seguito di esami analitici, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 8, lettere c) e d);
- ogni altro materiale contemplato all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Le scorte personali di prodotti di origine animale confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) N. 206/009 o abbandonate dai rispettivi proprietari sono assimilabili ai predetti materiali di categoria 1. Infatti, la normativa nazionale (decreto ministeriale 10 marzo 2004) stabilisce che i suddetti prodotti debbano essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalità previste per i rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2001.

Ai fini della presente procedura sono classificati come rifiuti di *categoria 2*, conformemente al [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato) i seguenti materiali:

- ✓ prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 provenienti da Paesi terzi e giudicati non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità Europea;
- ✓ carcasse di animali morti durante il viaggio o in ambito portuale/aeroportuale, escluse le carcasse di animali rientranti nell'ambito dei materiali di categoria 1;
- ✓ ogni altro materiale contemplato all'articolo 9, del Regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3.

9.1 GESTIONE DEI RIFIUTI DI BORDO

Le linee guida che seguono sono basate sulle indicazioni operative fornite dalle note DGISAN 0033473-P del 04/10/2012 e 0016158-P del 22/04/2013

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Ai fini della seguente procedura per *rifiuti di bordo* s'intendono i rifiuti alimentari provenienti dai mezzi di trasporto che effettuano tragitti fuori dall'Unione Europea, scaricati dai mezzi di trasporto, nella zona ricadente sotto la giurisdizione del PIF. Sono, inoltre, assoggettabili alla procedura non solo i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto commerciali, ma anche quelli provenienti da veicoli privati; sono inoltre comprese le miscele di rifiuti di bordo di provenienza extra UE con rifiuti di origine comunitaria.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti fuori dalla UE sono identificati come sottoprodotti di categoria 1.

A seguito delle misure disposte dalle OO.MM 19 marzo 1979 e 26 giugno 1979 in relazione alle misure di profilassi della Peste Suina Africana nella Regione Sardegna, i rifiuti di bordo provenienti dalla Sardegna devono essere trattati conformemente a quanto disposto all'articolo della O.M. 19/03/1979. Ove tale procedura non risulti applicabile nel porto/aeroporto di arrivo, essi devono essere trattati analogamente ai rifiuti di bordo che giungono in Italia dopo aver effettuato un tragitto al di fuori della UE.

CAMPO DI ESCLUSIONE

- I rifiuti alimentari prodotti all'interno di mezzi di trasporto che effettuano tragitti nazionali o all'interno della UE, sono classificati come materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera p) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e possono essere smaltiti in conformità alla norma ambientale nazionale. Ad essi non si applica la procedura sotto descritta.
- I rifiuti alimentari derivanti da pasti preparati nelle cucine di catering nazionale, caricati su mezzi di trasporto che effettuano tragitti nei paesi extra UE, utilizzati sia nel tragitto di andata che in quello di ritorno (c.d. *back catering*), sono da considerare materiale di categoria 3 purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - Non siano scaricati né manipolati nel Paese Terzo
 - Siano sempre garantite la loro tracciabilità e l'integrità delle confezioni
 - Sia assicurata l'assenza di promiscuità con altri prodotti di origine extra UE
- Sono parimenti esclusi dalla seguente procedura i rifiuti alimentari provenienti dall'attività di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto provenienti dalla Regione Sardegna purché:
 - Sia garantita l'assenza fra gli ingredienti di materiale derivato dalla specie suina
 - Sia garantito che i prodotti non sono venuti a contatto con prodotti derivanti da suidi.

GESTIONE DEI RIFIUTI DI BORDO E REQUISITI DI RICONOSCIMENTO

I rifiuti di cucina e ristorazione sbarcati da mezzi di trasporto, nazionali od esteri, provenienti da Paesi terzi, comprese le loro miscele con rifiuti di origine comunitaria, sono identificati come sottoprodotti di categoria 1 e devono essere, senza indebito ritardo, raccolti, trasportati ed identificati, per essere inviati allo smaltimento, come rifiuti, in un impianto di incenerimento o coincenerimento, con o senza la trasformazione preliminare con uno dei metodi da 1 a 5 indicati nel regolamento (UE) N. 142/2011.

Solo nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001 l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali possono essere smaltiti in discarica autorizzata ai sensi del Decreto legislativo 36/2003, previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del [DM 22 maggio 2001](#).

Tutte le operazioni antecedenti lo smaltimento, ovvero le attività di raccolta e stoccaggio, ricadono nell'ambito di applicazione della normativa sanitaria sui sottoprodotti di origine animale. Gli operatori sono pertanto tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari e devono essere **riconosciuti** ai sensi dell'articolo 24(i) del regolamento (CE) N. 1069/2009.

L'autorità competente deputata alle procedure di riconoscimento ufficiale è la Regione o Provincia Autonoma, previa ispezione da parte di quest'ultima o del servizio Veterinario della AUSL competente per territorio.

OPERAZIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALIMENTARI

Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i rifiuti alimentari di bordo senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.

Dal momento che l'organizzazione di raccolta dei rifiuti alimentari prevede, in taluni casi, l'utilizzo di veicoli e/o di contenitori adibiti al trasporto di prodotti alimentari (pasti di bordo), si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro, e si deve provvedere a separare in maniera efficace i prodotti alimentari dai rifiuti alimentari per evitare il rischio di contaminazione, come previsto nel Reg. (CE) 852/2004, allegato II, capitolo IV. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione, I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.

AREE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI ALIMENTARI

Nelle aree di immagazzinaggio, i rifiuti alimentari devono essere conservati in contenitori ermeticamente chiusi, costruiti in materiale lavabile e disinfettabili ed identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di larghezza tale da renderla visibile, La striscia deve essere di colore NERO e deve avere l'indicazione "materiale di categoria I destinato solo allo smaltimento" .

Il magazzino dei sottoprodotti è effettuato nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione crociata, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.

Tali operatori, riconosciuti anche ai sensi dell'art. 24(i) del Regolamento (CE) 1069/2009, sono soggetti alle prescrizioni generali di igiene del Regolamento (UE) 142/2011, in particolare all'allegato IX, capo II sezione 1 per le aree di stoccaggio e sezione 2 in materia di igiene, oltre ai disposti relativi alla rintracciabilità ed ai controlli interni. Essi sono obbligati ad avere, attuare e ad aggiornare le procedure scritte basate sui principi dell'analisi del rischio e punti critici di controllo (HACCP).

L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti di bordo è affidata al personale del PIF e dell'USMAF ed al Servizio Veterinario delle ASL competente per territorio. E' necessario che le tre componenti coinvolte definiscano gli ambiti di competenza ed elaborino un protocollo operativo congiunto per garantire l'efficacia dei controlli in tutte le fasi.

Solo qualora in piccoli porti o aeroporti non siano presenti né PIF né USMAF, la responsabilità dei controlli è affidata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

9.2 SCORTE PERSONALI TRASPORTATE IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009

Per *scorte personali confiscate o abbandonate* s'intendono i prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale o che sono inviati come piccole spedizioni a privati, trasportate in violazione alle norme stabilite dal [Regolamento \(CE\) N. 206/2009](#) (come modificato).

Per tali prodotti, la società di gestione aeroportuale/portuale provvede affinché:

1. presso le postazioni di controllo bagagli passeggeri sia disponibile un numero adeguato di contenitori, destinati alla raccolta del materiale confiscato ai viaggiatori;
2. siano disponibili adeguate strutture in grado di assicurare lo stoccaggio dei prodotti da distruggere.

Le scorte personali di prodotti di origine animale confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) N. 206/009 o abbandonate dai rispettivi proprietari sono assimilabili ai predetti materiali di categoria 1. Infatti, la normativa nazionale (decreto ministeriale 10 marzo 2004) stabilisce che i suddetti prodotti debbano essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalità previste per i rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2001.

Anche in questo caso, nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la loro termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001 l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, le scorte in questione possono essere smaltite in discarica previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del [DM 22 maggio 2001](#)

Il PIF deve essere informato riguardo la procedura attuata dal Gestore Portale/Aeroportuale in ottemperanza alle disposizioni dell'Agenzia delle Dogane.

9.3 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IN IMPORTAZIONE NON CONFORMI DESTINATI ALLA ELIMINAZIONE

Per *prodotti di origine animale non ammessi all'importazione* s'intendono tutti i prodotti provenienti da paesi terzi, ispezionati presso il PIF e risultati non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità Europea e destinati all'eliminazione per manifesta pericolosità, impossibilità di rispedizione, o assenso scritto dell'interessato al carico.

Essi sono da classificare come materiale di categoria 1 ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 qualora siano costituiti o contengano:

- carcasse di animali da compagnia, da giardino zoologico, da circo o di animali utilizzati a fini scientifici, nei casi in cui l'autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali o di animali selvatici sospetti di malattie trasmissibili agli uomini e agli animali;
- prodotti di origine animale risultati non conformi a seguito di esami analitici, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, articolo 8, lettere c) e d);
- ogni altro materiale contemplato all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

Sono invece classificati come materiali di categoria 2 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009

- ✓ prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 provenienti da Paesi terzi e giudicati non conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità Europea;
- ✓ carcasse di animali morti durante il viaggio o in ambito portuale/aeroportuale, escluse le carcasse di animali rientranti nell'ambito dei materiali di categoria 1.

PROCEDURA

Si applica alle partite di prodotti non ammesse all'importazione e destinate alla eliminazione il disposto del Regolamento CE n. 1069/2009 e quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 142/2011.

Le partite devono essere adeguatamente identificate e conservate in strutture dedicate, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali sino alla spedizione presso l'impianto riconosciuto di trasformazione, incenerimento o coincenerimento.

Gli operatori tengono un registro delle spedizioni destinate alla eliminazione. Il trasporto verso la destinazione finale deve essere affidata ad un operatore registrato. I sottoprodotti sono trasportati in imballaggi sigillati nuovi oppure in contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna.

Le spedizioni devono essere sempre identificabili durante il trasporto. Nel caso di materiali di categoria 1 i contenitori devono essere identificati mediante una striscia inamovibile di altezza pari ad almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente, di colore **nero**, con la dicitura: "destinato solo allo

smaltimento". Qualora il trasporto riguardi materiale di categoria 2, la striscia deve essere di colore **giallo** e deve essere presente la dicitura «Non destinato al consumo animale»;

Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati dal documento commerciale previsto all' articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1069/2010 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011 conforme al modello stabilito dalla norma nazionale.

Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono le spedizioni tengono un registro delle partite e dei relativi documenti commerciali, in conformità all'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 , con le modalità stabilite all'allegato VIII, capo IV del Regolamento (UE) n. 142/2011.

Il destino finale delle partite può essere:

- trasformazione presso un impianto di trasformazione di categoria 1/2 riconosciuto ai sensi del [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato) e successivo incenerimento in impianto autorizzato ai sensi della normativa ambientale (1 o 2, in relazione alla categorizzazione della partita da eliminare);

ovvero

- incenerimento diretto in impianto autorizzato ai sensi della normativa ambientale.
- Qualora i suddetti materiali siano costituiti esclusivamente da sottoprodotti **freschi** di origine animale, la loro termodistruzione può anche essere effettuata in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato)
- Solo nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001 l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del DM 22 maggio 2001.

Il PIF deve prendere contatti con le Società di gestione portuale/aeroportuale allo scopo di acquisire copia dei documenti commerciali di cui al [Regolamento \(CE\) N. 1069/2009](#) (come modificato) ed al [Regolamento \(UE\) N. 142/2011](#)(come modificato), corredata dalla dichiarazione di avvenuta trasformazione e incenerimento.

NOTA DI CHIUSURA

L'aggiornamento delle linee guida verrà effettuato qualora rilevanti evoluzioni della normativa comunitaria o nazionale lo rendano necessario.

I testi normativi " consolidati" consultabili hanno unicamente valore di strumento documentario. I link forniti colla normativa comunitaria hanno valore indicativo; è necessario verificare sempre l'ultimo aggiornamento dell'atto citato.